

284.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 - Articolo 5 ed emendamenti) ...	35
Missioni vevoli nella seduta dell'11 dicembre 1997 .....	5	(Sezione 5 - Articolo 6 ed emendamenti) ...	37
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5	(Sezione 6 - Articolo 7 ed emendamenti) ...	39
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .....	6	(Sezione 7 - Articolo 8 ed emendamenti) ...	41
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	6	(Sezione 8 - Articolo 9 ed emendamenti) ...	43
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 9 - Articolo 10, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	44
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 10 - Articolo 11 ed emendamenti)	46
Agenzia romana per il Giubileo (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 11 - Ordini del giorno) .....	47
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	<b>Disegno di legge S. 2793</b> (approvato dal Senato) <b>n. 4354</b> .....	51
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	7	(Sezione 1 - Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	53
<b>Progetti di legge costituzionale nn. 830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836</b> .....	9	(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) ...	89
(Sezione 1 - Ordini del giorno) .....	11	(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamenti) ...	90
<b>Disegno di legge n. 3270</b> .....	13	(Sezione 4 - Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	96
(Sezione 1 - Articolo 2 ed emendamenti) ...	15	(Sezione 5 - Articolo 5, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	140
(Sezione 2 - Articolo 3 ed emendamenti) ...	23	(Sezione 6 - Articolo 6 ed emendamenti) ...	149
(Sezione 3 - Articolo 4 ed emendamenti) ...	28	(Sezione 7 - Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	151
		(Sezione 8 - Articolo 8 ed emendamenti) ...	158
		(Sezione 9 - Articolo 9 ed emendamenti) ...	164

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'11 dicembre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Calzolaio, Cimadoro, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Turrone, Veltroni, Vigneri, Vita, Zagatti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bordon, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Turrone, Veltroni, Vigneri, Vita, Zagatti.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 10 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTOVANI: « Norme per la messa al bando delle armi per lo sterminio di massa dal territorio nazionale e dalle acque territoriali » (4387);

PANETTA: « Istituzione di una zona franca nella provincia di Grosseto » (4388);

MORONI: « Norme in materia di erogazione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, in favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 1992 » (4389);

SANTANDREA: ed altri: « Norme per il recupero e la valorizzazione della località di Oriolo » (4390);

MOLINARI e PALMA: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di cancellazione dei soggetti divenuti solventi dall'elenco dei protesti cambiari » (4391);

MAMMOLA: « Disposizioni per la semplificazione della disciplina relativa alla nautica da diporto e per incentivare lo sviluppo del settore » (4392).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SCHMID ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4309) *Parere della III Commissione permanente;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PISAPIA: « Disposizioni in favore degli esercenti attività economiche nei comuni dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 » (4319) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

*IX Commissione (Trasporti):*

STORACE: « Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di accesso alle autostrade, alle strade extraurbane principali e alle strade urbane di scorrimento » (4348) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni)*;

*X Commissione (Attività Produttive):*

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni » (4353) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, VIII e XII*;

*XI Commissione (Lavoro):*

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per il sostegno alla occupazione intellettuale giovanile » (4343) *Parere delle Commissioni I e II*;

*XIII Commissione (Agricoltura):*

BERSELLI e VALENSISE: « Nuove norme in materia di esercizio dell'attività venatoria » (4338) *Parere delle Commissioni I, VIII e XIV*.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio dell'Adda, del consorzio dell'Oglio e del consorzio del Ticino, per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 71).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 28 novembre 1997, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 1997 (doc. XLVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 28 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta data all'interrogazione GIULIANO ed altri n. 4/05548 pubblicata nell'Allegato ai resoconti della seduta del 30 giugno 1997, concernente finanziamenti per acquisto di attrezzature per l'istituto professionale E. Mattei di Caserta.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 4 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione BORROMETI n. 5/00540 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21 ottobre 1997, concernente l'arresto dell'avvocato Lorenzo Necci.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 dicembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990 n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 13 novembre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 25 novembre 1997, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 20 novembre 1997, concernente l'istituzione della « Giornata regionale per l'infanzia ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dall'Agenzia romana per il Giubileo.**

Il presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.A., con lettera in data 2 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'agenzia stessa, riferita al periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997, comprensivo di un quadro generale delle attività svolte sino al 30 settembre 1997, (doc. CIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 dicembre 1997, pagina 6, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire VI con V.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 dicembre 1997, a pagina 8, seconda colonna, settima riga, sostituire le parole (doc. CXXV, n. 1) con le seguenti: (doc. XXVII, n. 3).

*PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: TRANTINO;  
SIMEONE; SELVA; FRATTINI E PRESTIGIACOMO;  
LEMBO; GIOVANARDI E SANZA; DI INIZIATIVA DEL  
GOVERNO; BOATO: MODIFICA ALLA XIII DISPOSI-  
ZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE  
(830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836)*

---

**(A.C. 830, sezione 1)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera

considerato che:

la Repubblica Italiana, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, ha dato "piena ed intera esecuzione" al Protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963;

l'articolo 3 del già richiamato Protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce che «nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino» (paragrafo 1) e prevede che «nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino» (paragrafo 2);

all'atto del deposito dello strumento nazionale di ratifica del Protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avvenuto il 27 maggio 1982 a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il Governo italiano ha formulato dichiarazione in base alla quale «Le paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction

d'entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l'Etat »;

tale dichiarazione sia incompatibile con lo spirito di detto Protocollo 4 ed appaia in contrasto anche con le disposizioni del Trattato di Maastricht, sottoscritto e ratificato dall'Italia, laddove prevedono la libertà di circolazione per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sul territorio dei paesi dell'Unione, essendo i membri della Casa Savoia titolari di passaporto belga e quindi dell'Unione Europea;

in particolare, tale dichiarazione contrasti con la piena attuazione data dalla Repubblica Italiana al paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo 4, che elimina dagli ordinamenti giuridici degli Stati che hanno firmato e ratificato detto Protocollo l'istituto dell'esilio;

impegna il Governo

a provvedere al ritiro o alla rettifica di detta dichiarazione, nel senso di dare piena e diretta applicazione nell'ordinamento italiano anche alle disposizioni contenute nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del Protocollo n.4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

**(9/830/1).**

Lembo, Borghezio, Calzavara,  
Oreste Rossi.

La Camera,

esamine le proposte di legge nn. 830 ed altre in ordine alla XIII disposizione transitoria della Costituzione;

considerato che il protocollo n.4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti di tutti gli esseri umani e delle libertà fondamentali, siglato a Strasburgo il 16 settembre 1963, è stato reso operante nell'intero territorio della Repubblica italiana con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n.217 e quindi lo stesso ha dato piena esecuzione a tale Convenzione;

constatato che nell'articolo 3 di tale protocollo sono sanciti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riguardanti gli esseri umani tutti e, tra l'altro, cita testualmente come "nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino" ed inoltre, ancora più chiaramente stabilisce che "nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino";

valutato che l'accordo europeo di Schengen consente la libera circolazione senza esibizione di documento alcuno, se non dietro espressa richiesta di chi è preposto al controllo e alla vigilanza, di tutti i cittadini europei nell'intera area UE e di come, pertanto, anche ai discendenti di Casa Savoia in quanto muniti di passaporto belga si applichi tale accordo;

impegna il Governo

a dare piena e diretta applicazione anche nei confronti dei discendenti di Casa Savoia di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel paragrafo 2, dell'articolo 3 del protocollo n.4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti di tutti gli esseri umani e delle sue libertà fondamentali.

(9/830/2).

Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.

*DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ  
(3270)*

---

**(A.C. 3270 - sezione 1).****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Investimenti innovativi e formazione professionale).*

1. Per lo sviluppo dell'impresa di auto-transporto di merci, dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed in tale contesto degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative è riservato il 12 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità

per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza, è riservato il 38 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità. Alle sud-

dette iniziative è riservato il 48 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*);

*d*) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate;

*e*) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*).

2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997-1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:

*a*) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *a*), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;

*b*) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *b*), per gli immobili nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

*c*) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *c*), mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

*d*) per le iniziative di cui al comma 1, lettera *d*), possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni;

3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), possono essere concessi alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di auto-trasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

*a*) della data di presentazione della domanda;

*b*) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*);

*c*) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, così come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento;

*d*) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;

*e*) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1;

*f*) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento.

5. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo 8 prospetterà al richiedente tale possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.

6. Il Comitato di cui all'articolo 8 è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per finalità diverse qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità di spesa originarie.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per lo sviluppo dell'impresa di auto-transporto di merci in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della

merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli *standard* di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000; alle suddette iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3 lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici, alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti; alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, è riservato il 38 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire *standard* maggiori di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di pro-

dotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità; alle suddette iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c-bis) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili anche mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).

**2. 50.**

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: di merci, aggiungere le seguenti: in genere.*

**2. 1.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, lettera a), prima delle parole: allo sviluppo dell'intermodalità, aggiungere la seguente: anche.*

**2. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

*Al comma 1, lettera a), prima delle parole: allo sviluppo dell'intermodalità, aggiungere la seguente: anche.*

*Conseguentemente prime delle parole verso forme aggiungere la seguente: anche.*

**2. 44.**

Baccini

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: con priorità fino a: piani urbanistici con le parole: con priorità, nelle zone in cui sussistano o siano previste realizzazione di aree interportuali o centri intermodali, già individuati nei piani urbanistici, per gli interventi effettuati in dette aree e centri...*

**2. 3.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1 lettera b), alla fine, dopo le parole: lettera a; aggiungere le seguenti: tale partecipazione deve essere accessibile a tutti gli operatori senza alcuna discriminazione.*

**2. 4.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1 lettera c), dopo la parola: sostituzione aggiungere le parole: e rotta-*

**2. 5.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da oltre 10 anni con le parole: da oltre 5 anni.*

**2. 6.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché miglioramento dell'impatto ambientale in modo da consentire standard maggiori di quelli previsti*

dalla normativa comunitaria *con le parole:* e per consentire una sensibile riduzione dell'impatto ambientale del parco circolante puntando ad un suo accelerato allineamento dei più ampi standard previsti in proposito dalla normativa dell'Unione Europea, oltre che per determinare una riduzione complessiva della circolazione dei veicoli pesanti stradali grazie ad una sempre più elevata ottimizzazione delle loro caratteristiche alle richieste del mercato.

**2. 7.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1 lettera c), dopo le parole:* mediante l'acquisizione *aggiungere le seguenti:* di rimorchi o semirimorchi per il trasporto specifico o ad uso speciale ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 425.

**2. 8.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1 lettera c), dopo le parole:* dell'articolo 1, comma 3, lettera a) *aggiungere le seguenti:* di cui non oltre il 10 per cento potrà essere concesso per l'acquisto del materiale circolante non specificamente adibito al trasporto combinato ed intermodale.

**2. 9.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1 lettera d), dopo le parole:* per tali interventi *aggiungere le seguenti:* che si limitano comunque ai sovracosti di investimenti sostenuti per soddisfare parametri ambientali più rigorosi rispetto alle norme obbligatorie in vigore.

**2. 10.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

**2. 11.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

**2. 12.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

**2. 13.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

**2. 14.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 22 per cento.

**2. 15.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 23 per cento.

**2. 16.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 24 per cento.

**2. 17.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Il finanziamento di servizi per la logistica del trasporto combinato per le tratte su ferrovie, mare, aereo o per via navigabile.

**2. 18.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Il finanziamento di servizi per la logistica del trasporto combinato per le tratte su ferrovie, mare ed aereo.

**2. 19.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Il finanziamento di servizi per la logistica del trasporto combinato per le tratte su ferrovie, mare ed aereo.

*Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Per le operazioni di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, mutui quinquennali fino al 50 per cento dell'investimento, nel limite massimo di 500 milioni.

**2. 20.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* L'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie al trasporto delle unità di carico di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240.

**2. 21.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, sostituire le parole:* pari ad un terzo del tasso di riferimento *con le seguenti:* pari ad un terzo del tasso di riferimento e comunque un punto al di sotto del tasso praticato per le agevolazioni del credito alle imprese artigiane nel comune di stabilimento dell'impresa richiedente.

**\*2. 22.**

Ciapusci, Chincarini Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* pari ad un terzo del tasso di riferimento *con le seguenti:* pari ad un terzo del tasso di riferimento e comunque un punto al di sotto del tasso praticato per le agevolazioni del credito alle imprese artigiane nel comune di stabilimento dell'impresa richiedente.

**\*2. 47.**

Pezzoli.

*Dopo il comma 2 aggiungere le seguenti parole:* eccedenti i limiti di finanziamento previsti al comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del presente articolo.

**2. 23.**

Ciapusci, Chincarini Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* 75 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

**2. 24.**

Ciapusci.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

**2. 25.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* Sono ammesse anticipazioni.

**2. 26.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Per le operazioni di cui al comma 1, lettera *d-bis*), mutui quinquennali fino al 50 per cento dell'investimento, nel limite massimo di 500 milioni.

**2. 27.**

Ciapusci, Pirovano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È istituito un fondo di garanzia, cui è destinato il 10 per cento delle risorse prevista dal comma 2 lettera *a)* dell'articolo 1 della presente legge.

Tale fondo è destinato ad integrare sulla base di un apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ad opera del Ministero del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, le risorse di concorsi e cooperative di garanzia fidi affinché questi ultimi possano raddoppiare le garanzie autonomamente accordate alle imprese e ai raggruppamenti di imprese di autotrasporto nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385, per la parte dei finanziamenti da questi soggetti accordati a valere sui progetti di investimento, presentati dalle imprese e dai raggruppamenti di imprese di autotrasporto, approvati dal comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.

**2. 28.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È istituito un fondo di garanzia cui è destinato il 10 per cento delle risorse previste dal comma 2, lettera *a)* dell'articolo 1 della presente legge. Tale fondo è destinato ad integrare, sulla base di un apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad opera del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'industria e il ministro dei trasporti e della navigazione, le risorse di consorzi e cooperative di garanzia fidi affinché questi ultimi possano raddoppiare le garanzie autonomamente accordate alle imprese ed ai raggruppamenti tra imprese di autotrasporto nei confronti di banche ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la parte dei finanziamenti da questi soggetti accordati a valere sui progetti di investimento, presentati dalle imprese e dai raggruppamenti tra imprese di autotrasporto approvati dal comitato di cui all'articolo 7 della presente legge ed eccedenti i limiti di finanziamento previsti al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del presente articolo.

**2. 46.**

Pezzoli.

*Dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis:*

*2-ter.* Le somme pagate dalle imprese agli enti erogatori per il rimborso delle rate di mutui loro concessi per operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2, saranno da quegli enti utilizzate per incrementare le risorse con cui finanziare ulteriori operazioni agevolate ai sensi del presente articolo.

**\*2. 29.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le somme pagate dalle imprese agli Enti erogatori per il rimborso delle

rate di mutui loro concessi per operazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 del presente articolo saranno da quegli enti utilizzate per incrementare le risorse con cui finanziare ulteriori operazioni agevolate ai sensi del presente articolo.

**\*2. 45.**

Pezzoli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Possono essere concessi alla medesima impresa nuovi finanziamenti per operazioni di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 del presente articolo, a condizione che sia stata dall'impresa restituita almeno la metà della somma dovuta, per capitale ed interessi, relativa ad un precedente finanziamento ottenuto per interventi della stessa specie di quelli oggetto della nuova domanda di finanziamento.

**2. 30.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Alla fine del comma 3, dopo le parole: in essere aggiungere le seguenti:* i finanziamenti previsti al punto c) del precedente comma 1 non possono essere cumulati con quelli previsti dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

**2. 31.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 4, dopo le parole: tenuto conto aggiungere le parole: nell'ordine.*

**2. 32.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*2. 33.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*2. 51.**

La Commissione.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\* 2. 60.**

Ciapusci, Chincarini.

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti:* alle imprese che hanno consentito di ridurre volontariamente la loro capacità di carico ai sensi del successivo articolo 3 comma 5-ter.

**2. 34.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).*

**2. 35.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con le seguenti:* ai raggruppamenti di cui al Libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile.

**2. 36.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il contributo di cui al presente comma, non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

**2. 37.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il contributo di cui al presente comma, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**2. 38.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*2. 39.**

Mammola, Bocchino.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*2. 40.**

Ciapusci, Pirovano.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Il Comitato di cui all'articolo 7 è autorizzato ad utilizzare le risorse previste all'articolo 1, comma 3, per l'abbattimento dell'IVA sul gasolio per autotrazione, qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità originarie entro il 31 dicembre 2003.

**2. 41.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 6, sostituire le parole: parte delle con la seguente: le , e conseguentemente alla fine del comma aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2003.*

**2. 42.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. Il finanziamento per un periodo di tre anni delle procedure per rilevare tutte le movimentazioni relative ai percorsi stradali effettuati per il trasporto delle unità di carico, con l'indicazione dell'origine/ destinazione, del peso e del valore delle stesse

tramite indagine mensile a cura dell'ISTAT. L'indagine ISTAT, concordata con i programmi di rilevazione CNR, sarà finanziata detraendo una quota da definirsi sul punto 3a per ogni impresa".

**2. 43.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

**(A.C. 3270 - sezione 2).**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto).*

1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.

2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipen-

denti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dall'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.

c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto della data di presentazione della domanda, dell'età e del periodo di attività.

5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite anche con interventi

per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per le finalità previste dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto.

7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni in ambito comunitario per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento determina i criteri e le modalità:

a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;

b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione delle singole componenti dei piani stessi.

9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualità del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità di cui all'articolo 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefici.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 3.

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:*

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 anni se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicolo o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.5 tonnellate, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 100 milioni ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge del 8 agosto 1985 n. 445 e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298 del 1974 e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

3. I percettori del beneficio di cui al comma I non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298 del 1974.

4. Il Comitato Centrale dell'Albo, integrato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma I che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per la finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma I provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma II, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo fosse anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma I, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma I è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi e V sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma I dell'articolo 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1988 n. 42.

7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi I e V, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma I, la patente di guida del beneficiario è declassata alla categoria B. Il titolare non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi è proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento all'ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge del 2 agosto 1990 n. 233.

10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione di cui al comma 9.

**3. 1.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sia direttamente che indirettamente con la seguente: direttamente.*

**3. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: e inibirà fino alla fine del periodo.*

**3. 3.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: senza lavoratori dipendenti.*

**3. 4.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**3. 5.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sopprimere le parole: sentiti i Comitati provinciali.*

**3. 6.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 4, sopprimere le parole: della data di presentazione della domanda*

**3. 7.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 5, sopprimere le parole: fino a 44 tonnellate.*

**3. 8.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 5, sostituire le parole: entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8 con le seguenti: ed è erogato in un'unica soluzione entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori.*

**3. 9.**

Ciapusci, Pirovano.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al comma 5, non concorrono alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.*

**3. 10.**

Ciapusci, Pirovano.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al comma 5, sono equiparati ai redditi indicati dall'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

**3. 11.**  
Ciapusci, Pirovano.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**3. 12.**  
Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 31 dicembre 1998.*

**3. 13.**  
Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non inferiore al 50 per cento delle suddette risorse.*

**3. 14.**  
Mammola, Bocchino.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dopo il 31 dicembre 1998.*

**3. 15.**  
Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.*

**3. 21.**  
La Commissione.

*Al comma 7, sostituire le parole: del tonnellaggio accordato con le seguenti: delle autorizzazioni in disponibilità per l'esecuzione del servizio di trasporto in ambito nazionale.*

**3. 16.**  
Mammola, Bocchino.

*Al comma 7, sopprimere le parole: in ambito comunitario.*

**3. 17.**  
Mammola, Bocchino.

*Al comma 7, sostituire la parola: comunitario, con la parola: nazionale.*

**3. 18.**  
Mammola, Bocchino

*Al comma 7, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: dieci anni.*

**3. 19.**  
Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 7, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.*

\* **3. 22.**  
La Commissione.

*Al comma 7, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.*

\* **3. 23.**  
Ciapusci.

*Al comma 7, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**3. 24.**  
Ciapusci.

*Al comma 9, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: 300 giorni.*

**3. 20.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

**(A.C. 3270 - sezione 3).**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).*

1. Per i processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, e comunque sempre che si realizzi una riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti l'albo degli autotrasportatori e le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi

della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), e al comma 1 del presente articolo:

a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.

3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui

all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) della data di presentazione della domanda;

b) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

c) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: preferenzialmente con la seguente: anche.*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: una riduzione fino a complessiva.*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione della capacità di trasporto con le seguenti: una effettiva ottimizzazione dell'offerta di trasporto statale con conseguente sensibile diminuzione nella circolazione su strada di veicoli non utilmente impiegati.*

**4. 70.**

Baccini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: preferenzialmente, con la seguente: preferibilmente.*

**4. 1.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: preferenzialmente, con la seguente: anche.*

**4. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: finalizzati, con la seguente: destinati.*

**4. 3.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: e comunque sempre che si realizzi con le seguenti: tali anche da realizzare.*

**4. 80.**

La Commissione.

*(Nuova formulazione).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: una riduzione della capacità di carico complessivo.*

**\*4. 4.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: una riduzione della capacità di carico complessiva.*

**\*4. 71.**

Pezzoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: riduzione, con la seguente: diminuzione.*

**4. 5.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: riduzione della capacità di carico complessiva, aggiungere le seguenti: di almeno il 10 per cento.*

**4. 6.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nel pieno rispetto, con la seguente: in conformità.*

**4. 7.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: adeguati, con la seguente: idonei.*

**4. 8.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: efficienza, con la seguente: efficacia.*

**4. 9.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: una migliore utilizzazione, con la seguente: un migliore impiego.*

**4. 10.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attraverso un utilizzo, con la seguente: tramite un impiego.*

**4. 11.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: carico e dei percorsi, con la seguente: carico o dei percorsi.*

**4. 12.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sono concessi, con la seguente: sono attribuiti.*

**4. 13.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: concessi, con la seguente: legati.*

**4. 14.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: risultanti, con la seguente: derivanti.*

**4. 15.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'Albo degli autotrasportatori con le seguenti: il Comitato centrale dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.*

**4. 81.**

La Commissione.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilisce, con la seguente: definisce.*

**4. 16.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tenuto conto di, con la seguente: avuto riguardo a.*

**4. 17.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: previsto, con la seguente: stabilito.*

**4. 18.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: della necessità, con la seguente: del bisogno.*

**4. 19.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: assicurare, con la seguente: garantire.*

**4. 20.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non risultino distorsivi della, con le seguenti: non alterino la.*

**4. 21.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: effettiva, con la seguente: reale.*

**4. 22.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole: riduzione della capacità di trasporto, con le seguenti: una effettiva ottimizzazione dell'offerta di trasporto stradale con conseguente sensibile diminuzione nella circolazione su strada di veicoli non utilmente impiegati.*

**\*4. 23.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole: riduzione della capacità di trasporto con le seguenti: una effettiva ottimizzazione dell'offerta di trasporto stradale con conseguente sensibile diminuzione nella circolazione su strada di veicoli non utilmente impiegati.*

**\*4. 72.**

Pezzoli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Possono beneficiare, con le seguenti: Sono ammessi a beneficiare.*

**4. 24.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nei limiti dei costi sostenuti per la creazione delle nuove strutture societarie.*

**4. 25.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 2 lettera a), dopo le parole: imprese, aggiungere le parole: di autotrasporto.*

**\*4. 26.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2 lettera a), dopo le parole: imprese, aggiungere le parole: di autotrasporto.*

**\*4. 73.**

Pezzoli.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: conferiti, con la seguente: assegnati.*

**4. 27.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: risultati, con la seguente: derivanti.*

**4. 28.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: appartenenti, con le seguenti: facenti parte.*

**4. 29.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2 lettera b), dopo le parole: imprese, aggiungere le parole: di autotrasporto.*

**\*4. 30.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2 lettera b), dopo le parole: imprese, aggiungere le parole: di autotrasporto.*

**\*4. 74.**

Pezzoli.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**4. 31.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei, con la seguente: uno.*

**4. 32.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei, con la seguente: due.*

**4. 33.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei, con la seguente: tre.*

**4. 34.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei, con la seguente: quattro.*

**4. 35.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei, con la seguente: cinque.*

**4. 36.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei, con la seguente: sette.*

**4. 37.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2 lettera a), dopo le parole: imprese, aggiungere le parole: di autotrasporto.*

**\*4. 39.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2 lettera c), dopo le parole: imprese, aggiungere le parole: di autotrasporto.*

**\*4. 75.**

Pezzoli.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) analogamente possono beneficiare di quelle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra di loro, purché non abbiano già usufruito di analoghe agevolazioni.*

**4. 38.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cinque, con la seguente: uno.*

**4. 40.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cinque, con la seguente: due.*

**4. 41.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cinque, con la seguente: tre.*

**4. 42.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cinque, con la seguente: quattro.*

**4. 43.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fondersi, con la seguente: unirsi.*

**4. 44.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: risultanti, con la seguente: derivanti.*

**4. 45.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: concessi, con la seguente: attribuiti.*

**4. 46.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sopprimere le parole: d'opera.*

**4. 47.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 10.*

**4. 48.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 20.*

**4. 49.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 30.*

**4. 50.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 70.*

**4. 52.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 40.*

**4. 51.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.*

**4. 53.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 10.*

**4. 54.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 20.*

**4. 55.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 30.*

**4. 56.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 40.*

**4. 57.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 50.*

**4. 58.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 60.*

**4. 59.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 70.*

**4. 60.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 80.*

**4. 61.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 90.*

**4. 62.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sostituire la parola: delibera con la seguente: decide.*

**4. 63.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sostituire la parola: eseguita con la seguente: effettuata.*

**4. 64.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sostituire le parole: nei limiti con le seguenti: entro i limiti.*

**4. 65.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sostituire le parole: tenuto conto con le seguenti: tenendo obbligatoriamente conto.*

**4. 66.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sopprimere la lettera: a).*

**4. 81-bis.**

La Commissione.

*Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: raggruppamento con la seguente: aggregazione.*

**4. 69.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. (Disposizioni in materia fiscale). 1.* Per favorire il processo di aggregazione di cui all'articolo 4, le imposte di registro, ipotecarie e catastali a carico delle imprese, consorzi e cooperative iscritte nell'apposito Albo, sono dovute per gli anni 1997, e 1998 nell'importo forfettario complessivo di un milione di lire.

2. Per le aziende derivanti da operazioni di fusione e/o conferimento, le tasse e i diritti per l'iscrizione della variazione della proprietà e per l'immatricolazione dei veicoli in proprietà o in disponibilità a seguito della fusione e del conferimento, sono dovuti per gli anni 1997 e 1998, nella misura forfettaria complessiva di lire 500.000.

**4. 68.**

Ciapusci, Pirovano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. (Disposizioni in materia fiscale). 1.* Per favorire il processo di aggregazione di cui all'articolo 4, non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali a carico delle imprese, consorzi e cooperative iscritte nell'apposito Albo.

**4. 67.**

Ciapusci, Pirovano.

**(A.C. 3270 - sezione 4).****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne).*

1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di 1,5 miliardi. Alle suddette iniziative è riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 3, lettera *d*).

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione determina un contingente di autorizzazioni al fine di incrementare il trasporto combinato e di favorire la presenza di nuove attività imprenditoriali nel settore.

3. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative è riservato il 30 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera *d*). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del

presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.

4. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a forcilla previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di settore di cui all'articolo 13-bis del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

5. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 3 sono rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

*Al comma 1, sostituire la parola: concessi con la seguente: accordati.*

**5. 1.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire la parola: quinquennali con la seguente: biennali.*

**5. 2.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire la parola: quinquennali con la seguente: triennali.*

**5. 3.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 50.*

**5. 4.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, sostituire le parole: nel limite con le seguenti: entro il limite.*

**5. 5.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Alle suddette iniziative con le seguenti: Ai suddetti mutui.*

**5. 21.**

La Commissione.

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**5. 6.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*5. 7.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*5. 8.**

Mammola, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 5. 30.**

Ciapusci.

*Sopprimere il comma 2.*

**5. 22.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione può determinare, in funzione dell'andamento della domanda di intermodalità sul mercato, un contingente di autorizzazioni al

fine di incrementare il trasporto combinato e di favorire la presenza di nuove attività imprenditoriali del settore.

**\*5. 9.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione può determinare, in funzione dell'andamento della domanda di intermodalità sul mercato, un contingente di autorizzazioni al fine di incrementare il trasporto combinato e di favorire la presenza di nuove attività imprenditoriali del settore.

**\*5. 20.**

Baccini.

*Al comma 2, sostituire la parola: favorire con la seguente: consentire.*

**5. 10.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.*

**5. 11.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**5. 12.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**5. 13.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 15 giorni.*

**5. 14.**

Ciapusci, Pirovano.

*Sopprimere il comma 4.*

**5. 15.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 4, sostituire la parola: effettuato con la seguente: svolto.*

**5. 16.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sostituire la parola: esentato con la seguente: esonerato.*

**5. 17.**

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: 6 Giugno 1974, n. 298 sino alla fine del comma.*

**5. 18.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 4, sopprimere le parole: di settore.*

**5. 31.**

La Commissione.

*Al comma 4, sostituire le parole: del decreto ministeriale 18 novembre 1982, con le seguenti: del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni,.*

**5. 23.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

**5. 19.**

Ciapusci, Pirovano.

**(A.C. 3270 - sezione 5).**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni).*

1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo 8 e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.

2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che sono state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al regolamento UE sui tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti, per trasporti abusivi.

3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del

finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, è soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalità previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

#### 6. 1.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Sopprimere il comma 2.*

#### 6. 2.

Ciapusci, Pirovano.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che sono state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative irrogate dall'Albo degli autotrasportatori o dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per effettuazione di trasporti abusivi, con esclusione di quelle relative a violazioni della normativa sulle tariffe, alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, a violazioni a regolamento europeo, sui tempi di guida e di riposo di conducenti di veicoli pesanti.

#### 6. 3.

Ciapusci, Pirovano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

Non sono ammissibili le domande presentate da imprese o raggruppamenti che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori alla censura comminate dai Comitati Provinciali dell'Albo degli autotrasportatori ovvero sanzioni penali per violazione degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298.

#### 6. 4.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

*Al comma 2, dopo le parole:* per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie *aggiungere le seguenti:* e che non abbiano applicato il contratto nazionale

**6. 9**

Boghetta, Eduardo Bruno.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, sostituire le parole:* al regolamento UE, sui tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti, *con le seguenti:* al regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

**6. 11** *(Nuova formulazione).*

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole:* al regolamento UE, sui tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti, per trasporti abusivi *con le seguenti:* al regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

**6. 11.**

La Commissione.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 1997-1999 *con le seguenti:* 1998-2000.

**6. 5.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 6.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

*Al comma 5, sostituire le parole:* le riversano al bilancio dello Stato *con le seguenti:* le destinano comunque alle finalità di cui alla presente legge.

**6. 7.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera *d)* dell'articolo 1 della presente legge.

**\*6. 8.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera *d)*, dell'articolo 1 della presente legge.

**\*6. 10**

Pezzoli.

*Aggiungere il seguente comma:*

7. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituita dalla seguente:

*d)* per l'impresa di trasporto: un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 8; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 18 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

**6. 111.**

Bastianoni.

**(A.C. 3270 - sezione 6).**

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Disposizioni diverse).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi;

b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;

c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;

b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;

c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.

3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'adozione del decreto legislativo.

4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcilla di cui alla legge 6 giugno

1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento un apposito progetto ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento è definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\*7. 1.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

Sopprimerlo.

**\*7. 3.**

Baccini.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**\*7. 4.**

La Commissione.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**\* 7. 5.**

Ciapusci.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sistema autorizzatorio aggiungere le seguenti: e tariffario.*

**7. 6.**

Ciapusci.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada: incidenti, consumi energetici, congestione, effetti della liberalizzazione.

**7. 2.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un apposito progetto ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni con le seguenti: ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime.*

**7. 7.**

La Commissione.

**(A.C. 3270 - sezione 7).**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

*(Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:

*a)* il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

*b)* un componente designato dal Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;

*c)* un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*d)* un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

*e)* un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

*f)* due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

*g)* cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

*h)* due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.*

##### 8. 1.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) sette componenti, indicati dalle associazioni provinciali.

*Conseguentemente sopprimere la lettera h).*

##### 8. 2.

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: cinque associazioni più rappresentative fino alla fine, con le seguenti: associazioni provinciali della categoria degli autotrasportatori per conto terzi.*

##### 8. 3.

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: cinque, con la seguente: tre.*

##### 8. 4.

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

##### 8. 5.

Ciapusci, Pirovano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le proposte al CIPE vengono trasmesse dal Ministero dei trasporti alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere".

##### 8. 8

Boghetta, Eduardo Bruno.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere, valutato in 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando le corrispondenti proie-*

zioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.

**8. 10.**

La Commissione.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole 1997 con le seguenti: 1998.*

**8. 6.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.*

**8. 7.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il Ministero, per l'esame delle proposte pervenute e per l'emanazione delle direttive e provvedimenti su tutta la materia, si avvarrà, oltre che delle proprie strutture, di un proprio gruppo di esperti, esterni al Ministero e allo stesso Comitato Centrale per l'autotrasporto.

**8. 9.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

**(A.C. 3270 - sezione 8).**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Interporti).*

1. Al fine di consentire il completamento delle procedure previste dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei

trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse.

2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 9.**

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: combinato aggiungere: tenuto conto*

della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei Piani Quadro o di altri strumenti di pianificazione regionale approvati.

**9. 1.**

Becchetti, Mammola.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 1999.*

**9. 2.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,  
Alborghetti, Bosco.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.;

**9. 7.**

La Commissione.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1997 con le seguenti: 1998.*

**9. 3.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,  
Alborghetti, Bosco.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 1999.*

**9. 4.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,  
Alborghetti, Bosco.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1999 con le seguenti: 2000.*

**9. 5.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,  
Alborghetti, Bosco.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.*

**9. 6.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,  
Alborghetti, Bosco.

**(A.C. 3270 - sezione 9).****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. Si intendono applicabili le disposizioni di cui al citato comma 100.

2. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con

pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1997, 1998 e 1999 con le seguenti: 1998, 1999 e 2000.*

##### 10. 1.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contabile aggiungere il seguente periodo: A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.*

##### 10. 5.

La Commissione.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di merci per

conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

##### 10. 6.

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1998.*

##### 10. 2.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

##### 10. 7.

La Commissione.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.*

##### 10. 3.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1997 con le seguenti: 1998.*

**10. 4.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. (Abrogazione di norme). A partire dal 1° luglio 1998, le disposizioni contenute nel titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono abrogate.

**10. 01.**

Ciapusci, Pirovano.

(A.C. 3270 - sezione 10).

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Modifiche al codice della strada).*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste all'articolo 61 »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili e comunque nei limiti dell'articolo 61, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi ».

2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;

b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, effettuati mediante idonee selle di contenimento installate sui veicoli mezzi d'opera.

3. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**11. 5.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), dopo le parole: blocchi di pietra naturali o di manufatti, aggiungere la parola: prefabbricati.*

**11. 1.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61.*

**11. 2.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis), sopprimere le parole: e comunque nei limiti dell'articolo 61.*

**11. 3.**

Mammola, Bocchino.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: effettuate con la seguente: trasportati.*

**11. 6.**

La Commissione.

*Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:*

*c) quelli d'impiego o di risulta dell'edilizia prefabbricata effettuati mediante idonei veicoli o complessi dotati di particolari attrezzature per il carico e/o trasporto installate sui veicoli e mezzi d'opera.*

**11. 4.**

Mammola, Bocchino.

**(A.C. 3270 - sezione 11).**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3270, recante interventi per la ristrutturazione

dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità,

impegna il Governo

a rendere disponibili tutte le somme, stanziare per l'autotrasporto nel corso dell'anno 1997, per le finalità previste dal provvedimento in esame.

**(9/3270/1).**

Ciapusci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3270, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

tenuto conto che l'articolo 7, comma 2, lettera a), prevede l'introduzione di un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose;

impegna il Governo

a rilasciare le nuove autorizzazioni tenendo conto del numero delle licenze restituite a seguito dell'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

**(9/3270/2).**

Alborghetti, Ciapusci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3270, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

tenuto conto che l'articolo 7, comma 2, lettera a), prevede l'introduzione di un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose;

impegna il Governo

a rilasciare le nuove autorizzazioni nello stesso numero delle licenze restituite a

seguito dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

**(9/3270/3).**

Chincarini, Ciapusci.

La Camera,

preso atto di quanto proposto dall'articolo 9 del disegno di legge n. 3270-A in ordine a provvedimenti attuativi della legge n. 240 del 1990 e degli impegni di progetto e di piano previsti — in particolare — dai commi 2, 3 e 4 del citato articolo;

preso altresì atto delle preoccupazioni e delle proposte rese note in questi giorni dalla Assointerporti circa le carenze complessive di taluni snodi logistici nel nostro paese e la conseguente necessità di meglio focalizzare e concentrare gli interventi finanziari nei prossimi anni, da iscrivere nel piano quinquennale di cui all'articolo 2 della legge n. 240 del 1990;

preso inoltre atto che, in queste settimane, le competenti Commissioni parlamentari hanno proposto condizioni di rilievo in ordine alla approvazione dell' "Addendum" al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato spa anche in relazione al capitolo degli investimenti per l'intermodalità (interporti di Parma, Lacciarrella, Modena, Cesena, Massa Carrara, La Spezia, Ravenna, Roma e territorio/area, nonché interventi per piattaforme logistiche e reti di impianti);

ricordato che la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio indica, tra le altre, le priorità della creazione e dello sviluppo di collegamenti, maglie principali ed interconnessioni atti ad eliminare le strozzature, a ultimare i raccordi mancanti e a completare i grandi assi; della possibilità di combinare al meglio ed integrare fra di loro i diversi modi di trasporto; dell'integrazione della dimensione ambientale nell'attuazione e nello sviluppo della rete; della realizzazione progressiva della interoperabilità degli elementi della rete; dell'ottimizzazione delle capacità e dell'efficienza delle infrastrut-

ture esistenti; dello sviluppo e dell'attuazione di sistemi di gestione e di controllo del traffico sulla rete e di informazione dell'utente, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle infrastrutture;

impegna il Governo

a valutare con grande attenzione le richieste poste in essere dall'Associazione italiana interporti circa la necessità di concentrare le risorse sulle grandi direttrici di traffico continentali, con specifica attenzione alla provenienza dai mercati interni dell'Europa centro-settentrionale;

a valutare con grande attenzione dati e mutamenti — di forte crescita complessiva e previsionale — proposti dalle società di gestione interporto dell'area adriatica, anche in ottemperanza al protocollo d'intesa stipulato da Governo, regione Veneto e Interporto spa di Padova in data 1° agosto 1997;

a considerare con molta attenzione — e conseguenti impegni per le Ferrovie dello Stato spa — le possibili connessioni a rete tra interporto di Padova, porto-interporto di Rovigo, porto-interporto di Venezia, porto di Chioggia e "reti metropolitane" di trasporto pubblico di massa, da realizzare con la vigente legislazione.

**(9/3270/4).**

Saonara, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3270, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità,

impegna il Governo

affinché in sede di attuazione dell'articolo 11 della presente legge no siano assunte idonee iniziative per la rigorosa tutela della sicurezza della circolazione stradale, nonché dei profili ambientali con-

nessi all'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dai trasporti disciplinati da tale articolo;

affinché in base all'effettiva attuazione della disciplina dell'articolo 11, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda al riordino organico della normativa sui trasporti eccezionali, nell'ambito di una revisione complessiva del codice della strada.

**(9/3270/5)**

Terzi, Ciapusci, Galletti, Attili.

La Camera dei deputati,

premesso che l'articolo 7 prevede al comma 2 l'emanazione di un decreto legislativo che introduce un sistema di autorizzazione al trasporto di cose concesse alle singole imprese,

impegna il Governo

a trasferire le autorizzazioni dal veicolo alle imprese con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessiva risultante dalla sommatoria della portata utile dei veicoli in loro disponibilità.

**(9/3270/6)**

Mammola.

La Camera dei deputati,

premesso che l'articolo 3 fa esplicito obbligo al Ministro dei trasporti e della navigazione di emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto attuativo per il calcolo del valore dei titoli autorizzativi e delle modalità di erogazione dei contributi a favore della riduzione della capacità di carico,

impegna il Governo

a definire il valore della soglia minima del titolo autorizzativo in non meno di 20 milioni di lire per ciascun veicolo con peso complessivo superiore ad 11,5 ton-

nellate ed inferiore a 24 tonnellate e non meno di 30 milioni per ciascun veicolo superiore a 24 tonnellate;

a definire per le aziende che rinuncino a percentuali inferiori al 30 per cento della loro complessiva capacità di carico ma superiori al 10 per cento valori intermedi; questi valori non potranno comunque essere di importo inferiore al 60 per cento di quelli previsti per ciascun titolo.

**(9/3270/7)**

Becchetti.

La Camera,

considerato che le finalità del provvedimento sono quelle di ridurre le aziende monoveicolari presenti sul mercato;

considerato che mentre le aziende monoveicolari una volta usufruito dell'esodo non possono più praticare l'attività per un periodo di dieci anni;

considerato che nell'articolo 4 comma 6 possono usufruire delle stesse agevolazioni le aziende strutturate che rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio con l'uscita dal mercato europeo di cinque anni;

impegna il Governo

a tener conto per il saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio di cui le imprese rinunciano di una valutazione di massimo un decimo rispetto a quella valutata per l'esodo monoveicolare.

**(9/3270/8)**

Anghinoni, Ciapusci, Terzi, Alborghetti.

La Camera,

considerato che con l'articolo 3 del presente disegno di legge si offre la possibilità agli operatori del settore di usufruire di un finanziamento per l'esodo della categoria da ritenersi una sorta di

« liquidazione » degli operatori che oltre all'autorizzazione devono rottamare anche l'autocarro,

impegna il Governo

ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a far sì che gli importi di cui al comma 5, non concorrano alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**(9/3270/9)**

Bosco, Ciapucci, Alborghetti,  
Gambato, Rizzi.

La Camera dei deputati,

impegna il Governo

a finanziare per un periodo di tre anni la rilevazione della movimentazione e dei percorsi delle merci tramite indagine mensile a cura dell'ISTAT ed in collaborazione con il CNR.

**(9/3270/10)**

Boghetta, Attili.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE  
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

---

**(A.C. 4354, sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATA**

**CAPO I**

**INCENTIVI ALLO SVILUPPO  
E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE  
SVANTAGGIATE**

**ART. 1.**

*(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi

categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limi-

tatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

« 40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive

degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni ».

10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:

« 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo*

**1. 3092.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 7.*

**1. 3078.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 8.*

**1. 3077.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 9.*

**1. 3076.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 8.*

**1. 3075.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 9.*

**1. 3074.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 8 e 9.*

**1. 3073.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 9.*

**1. 2971.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 7.*

**1. 2972.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 6.*

**1. 2973.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.*

**1. 2974.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

**1. 2975.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**1. 2910.**

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 4.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 6.</i>	
<b>1. 2911.</b>	Malavenda.	<b>1. 2913.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 7.</i>	
<b>1. 2970.</b>	Malavenda.	<b>1. 2914.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 8.</i>	
<b>1. 2969.</b>	Malavenda.	<b>1. 2915.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 9.</i>	
<b>1. 2968.</b>	Malavenda.	<b>1. 2916.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 4.</i>	
<b>1. 2967.</b>	Malavenda.	<b>1. 2917.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.</i>	
<b>1. 2966.</b>	Malavenda.	<b>1. 3072.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 6.</i>	
<b>1. 2965.</b>	Malavenda.	<b>1. 3071.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 5.</i>	
<b>1. 2964.</b>	Malavenda.	<b>1. 2918.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 6.</i>	
<b>1. 2963.</b>	Malavenda.	<b>1. 2919.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 7.</i>	
<b>1. 3079.</b>	Malavenda.	<b>1. 2920.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 5.</i>			
<b>1. 2912.</b>	Malavenda.		

<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 9.</i>	
<b>1. 2921.</b>	Malavenda.	<b>1. 2906.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 7.</i>	
<b>1. 2922.</b>	Malavenda.	<b>1. 2905.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 8.</i>	
<b>1. 2923.</b>	Malavenda.	<b>1. 2904.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 9.</i>	
<b>1. 2924.</b>	Malavenda.	<b>1. 2903.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 8.</i>	
<b>1. 2925.</b>	Malavenda.	<b>1. 2901.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 9.</i>	
<b>1. 2926.</b>	Malavenda.	<b>1. 3059.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 9.</i>	
<b>1. 2927.</b>	Malavenda.	<b>1. 2358.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 2.</i>	
<b>1. 2909.</b>	Malavenda.	<b>1. 3081.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i>	
<b>1. 2908.</b>	Malavenda.	<b>1. 3082.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 8.</i>			
<b>1. 2907.</b>	Malavenda.		

- Sopprimere i commi 1 e 4.*
- 1. 3083.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 5.*
- 1. 3084.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 6.*
- 1. 3085.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 7.*
- 1. 3086.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 8.*
- 1. 3087.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 9.*
- 1. 3088.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 10.*
- 1. 3080.** Malavenda.
- Sopprimere il comma 1.*
- 1. 3060.** Malavenda.
- Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Dal reddito complessivo del contribuente è deducibile, in quote costanti per cinque anni, il 50 per cento delle spese di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettivamente so-*
- stenute e documentate in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- 1. 150.** Peretti, Giovanardi, Fabris.
- Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, sulle parti comuni di edificio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, e sulle loro pertinenze.*
- 1. 62. (0. 1. 3090. 20)**  
Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Valensise, Bono.
- Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**
- Al comma 1, sostituire le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare con le seguenti: nelle forme previste dal secondo comma del presente articolo.*
- 1. 13.** Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.
- Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare.*
- Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:*
- 11-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte a carico delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse; tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Mini-*

stero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* 1. 52.

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare.*

*Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:*

11-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte a carico delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione

con le maggiori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\*1. 134.

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 1, sostituire le parole: 41 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

\*1. 116 (e 1. 117).

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

#### **Seguono compensazioni n. 5 e 12 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle spese sostenute aggiungere le seguenti: , compresa l'IVA,*

1. 119.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

#### **Seguono compensazioni del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, dopo le parole: effettivamente rimaste a carico, aggiungere le seguenti: per la progettazione per la direzione dei lavori e.*

1. 63.

Alberto Giorgetti, Contento, Berselli, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono, Valensise.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: effettivamente rimaste a carico, aggiungere le seguenti: per la progettazione, per la direzione dei lavori e.*

*Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:*

*11-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, di un ammontare complessivo equivalente alle minori entrate determinate dal presente emendamento, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

**1. 53.**

Armani, Bono, Valensise.

*All'articolo 1, primo periodo, al comma 1, sopprimere le parole: edificio residenziale di.*

**1. 69.**

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoli, Bono.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 con le seguenti: di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31.*

**\*1. 65 (id. a 1. 64, 1.61 e 1.68).**

Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto

Giorgetti, Antonio Pepe, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Berselli, Marengo, Giovanni Pace, Zacchera, Carlo Pace.

### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 con le seguenti: di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31.*

**\*1. 118 (Id. a 1. 112)**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

### **Seguono compensazioni n. 1 e 5 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole effettuati sulle con le seguenti: effettuati, da parte di chi ne ha titolo, sulle*  
*Conseguentemente, sopprimere le parole: possedute o detenute.*

**1. 128.**

Danese.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: prestazioni professionali aggiungere le seguenti: oneri di urbanizzazione*

**1. 3132 (0. 1. 3090. 3.)**

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi i fabbricati rurali.*

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.*

**1. 54.**

Valensise, Bono, Armani.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché sui fabbricati rurali.*

*Conseguentemente, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al comma 1 primo periodo.*

**1. 131.**

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Santori.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi compresi gli edifici rurali e loro pertinenze sempre che abitati dal conduttore dell'azienda agricola o destinati ai fini di valorizzazione delle risorse agricole, ivi compreso l'agriturismo.*

**1. 40 (e 1. 55).**

Poli Bortone, Aloi, Carrara, Carruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di interventi effettuati su parti comuni di edificio l'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d'imposta è fissato in 150 milioni per ciascun condomino.*

**1. 57.**

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Bono, Valensise.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole* Tra le spese sostenute sono com-

*prese aggiungere le seguenti: quelle relative agli oneri di urbanizzazione eventualmente corrisposti al comune nonché*

**1. 12.**

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge n. 46 del 1990 per quanto riguarda gli impianti elettrici e alle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, per gli impianti a metano.*

**1. 11 (e 1. 10)**

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora le spese siano sostenute condominio, il limite di lire 150 milioni va riferito a ciascun condomino.*

**1. 20.**

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 11 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: al contenimento con le seguenti: all'eliminazione.*

**1. 3500.**

Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: risparmi energetici la seguente: anche.*

**1. 17.**

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: fonti rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: alla realizzazione di opere per mettere a norma e potenziare impianti e sistemi antintrusione, antirapina, antitaccheggio ed antincendio ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.*

**1. 67 (Id. a 1. 66).**

Bono, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sulle parti strutturali con le seguenti: su tutte le parti.*

**1. 3501.**

Malavenda.

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: ridotte nella misura del 50 per cento.*

**1. 56.**

Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: sicurezza statica aggiungere le seguenti: , gli interventi di messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a gas metano per le norme UNICIG,*

**1. 3128 (0. 1. 3090. 4)**

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale o regionale la detrazione dall'imposta lorda è pari al 50 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni. Detto importo è elevato a lire 300 milioni per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale o regionale vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

*Conseguentemente, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al medesimo comma 1, primo periodo.*

**1. 130.**

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni, Santori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fino al 31 dicembre 1998, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti gli edifici e le unità immobiliari di cui al comma 1, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 5 per cento. Tra le prestazioni di servizi sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.

**\* 1. 121 (Id. a 1. 120).**

Coperchini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

#### **Seguono compensazioni nn. 1, 5 e 12 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fino al 31 dicembre 1998, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro

e risanamento conservativo e di ristrutturazione, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti gli edifici e le unità immobiliari di cui al comma 1, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 5 per cento. Tra le prestazioni di servizi sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.

**1. 123.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In caso di possesso di più unità immobiliari residenziali nello stesso edificio, l'importo massimo delle spese indicato al comma 1 deve intendersi riferito ad ogni singola unità. Nel caso che le unità possedute siano superiori a tre, l'importo massimo delle spese è complessivamente stabilito in lire 500 milioni.

*Conseguentemente, le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.*

**1. 59.**

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In deroga a quanto sopra e sempre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale, l'importo che si detrae dall'imposta lorda e pari al 50 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni. Detto importo è aumentato a lire 300 milioni se

l'intervento è realizzato su immobile vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

**1. 60.**

Antonio Pepe, Bono.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La detrazione di imposta di cui al comma 1 deve essere indicata, pena la decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le spese siano effettivamente sostenute. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale, rilasciata dai percettori delle somme, da allegare alla dichiarazione dei redditi.

**1. 8.**

Terzi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere i commi 2, 8 e 9.*

**1. 3037.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 7 e 9.*

**1. 3038.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 7 e 8.*

**1. 3039.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 6 e 9.*

**1. 3040.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 6 e 8.*

**1. 3041.**

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 2, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 9.</i>	
<b>1. 3042.</b>	Malavenda.	<b>1. 3052.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 8.</i>	
<b>1. 3043.</b>	Malavenda.	<b>1. 3053.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 7.</i>	
<b>1. 3044.</b>	Malavenda.	<b>1. 3054.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 6.</i>	
<b>1. 3045.</b>	Malavenda.	<b>1. 3055.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 5.</i>	
<b>1. 3046.</b>	Malavenda.	<b>1. 3056.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 4.</i>	
<b>1. 3047.</b>	Malavenda.	<b>1. 3057.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 2 e 3.</i>	
<b>1. 3048.</b>	Malavenda.	<b>1. 2956.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 2 e 4.</i>	
<b>1. 3049.</b>	Malavenda.	<b>1. 2957.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 2 e 5.</i>	
<b>1. 3050.</b>	Malavenda.	<b>1. 2958.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 5.</i>			
<b>1. 3051.</b>	Malavenda.		

- Sopprimere i commi 2 e 6.*
- 1. 2959.**  
Malavenda.
- Sopprimere i commi 2 e 7.*
- 1. 2960.**  
Malavenda.
- Sopprimere i commi 2 e 8.*
- 1. 2961.**  
Malavenda.
- Sopprimere i commi 2 e 9.*
- 1. 2962.**  
Malavenda.
- Sopprimere il comma 2.*
- 1. 3061.**  
Malavenda.
- Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.*
- 1. 143.**  
Peretti, Giovanardi, Fabris.
- Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.*  
*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*  
*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.*
- 1. 71.**  
Bono, Armani, Valensise.
- Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.*
- 1. 142.**  
Peretti, Giovanardi, Fabris.
- Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: o in un triennio purché ogni singola quota non sia superiore al 50 per cento della detrazione complessiva.*
- 1. 70.**  
Zacchera, Contento, Migliori, Valensise, Bono.  
**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**
- Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: rientrano nell'agevolazione anche le spese le cui opere sono iniziate o seguite nel corso dell'anno 1997 ma verranno pagate dietro fattura nel corso dell'anno 1998.*
- 1. 21.**  
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.  
**Seguono compensazioni n. 8 e n. 13 Lega Nord.**
- Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*
- 2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1, l'IVA è dovuta nella misura del 5 per cento.*
- 1. 9.**  
Terzi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.  
**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**
- Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
- Per gli edifici ubicati nei Centri storici le cifre di cui al comma 1, pari a "41 per cento" e "150", sono incrementate rispettivamente a "51 per cento" e "200".*

*Conseguentemente, incrementate, a concorrenza dell'onere, gli importi di cui all'articolo 19.*

**1. 72.**

Valensise, Bono, Armani.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Sopprimere i commi 3, 7, 8 e 9.*

**1. 3003.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 6, 8 e 9.*

**1. 3002.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 6, 7 e 8.*

**1. 3001.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 5, 8 e 9.*

**1. 3000.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 5, 7 e 9.*

**1. 2999.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 5, 7 e 8.*

**1. 2998.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 9.*

**1. 2997.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 8.*

**1. 2996.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.*

**1. 2995.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 9.*

**1. 2994.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 8.*

**1. 2993.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.*

**1. 2992.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.*

**1. 2991.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 7 e 9.*

**1. 2990.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 8 e 9.*

**1. 2989.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 7 e 8.*

**1. 2988.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4, 6 e 9.*

**1. 2987.**

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 3, 7 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 3, 4 e 7.</i>	
<b>1. 3024.</b>	Malavenda.	<b>1. 3034.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 7 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 3, 4 e 6.</i>	
<b>1. 3025.</b>	Malavenda.	<b>1. 3035.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 6, e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 3, 4 e 5.</i>	
<b>1. 3026.</b>	Malavenda.	<b>1. 3036.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 6 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 3, 5 e 7.</i>	
<b>1. 3027.</b>	Malavenda.	<b>1. 2902.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 3 e 4.</i>	
<b>1. 3028.</b>	Malavenda.	<b>1. 2950.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 3 e 5.</i>	
<b>1. 3029.</b>	Malavenda.	<b>1. 2951.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 3 e 6.</i>	
<b>1. 3030.</b>	Malavenda.	<b>1. 2952.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 3 e 7.</i>	
<b>1. 3031.</b>	Malavenda.	<b>1. 2953.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 3 e 8.</i>	
<b>1. 3032.</b>	Malavenda.	<b>1. 2954.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3, 4 e 8.</i>			
<b>1. 3033.</b>	Malavenda.		

*Sopprimere i commi 3 e 9.*

**1. 2955.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 3062.**

Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* di concerto col ministro dei lavori pubblici *aggiungere le seguenti:* e della sanità.

**1. 74.**

Bono, Valensise.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* legge 23 agosto 1988, n. 400 *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

**\*1. 113.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, dopo le parole:* legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari.

**\*1. 79.**

Armani, Valensise, Bono.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento anche ai territori montani.

**\* 1. 80.**

Armani, Valensise, Bono.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1

e 2, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento anche ai territori montani.

**\* 1. 39.**

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* da effettuare anche mediante l'intervento di banche.

**\* 1. 133.**

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* da effettuare anche mediante l'intervento di banche.

**\* 1. 76.**

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Valensise, Bono.

*Al comma 3, dopo le parole:* l'intervento delle aziende sanitarie locali *aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d'esercizio annuale ed obbligatoria formalizzata dalle aziende all'I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d'impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità

giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali, ai lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali definiscono e predispongono i necessari accertamenti clinici e strumentali sia per i lavoratori che per la popolazione eventualmente esposta a rischio di nocività, le indagini ambientali sul territorio, nonché gli adeguati interventi per l'eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento ambientale ed i conseguenti interventi di bonifica. I relativi oneri economici per la realizzazione degli interventi necessari alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente, e dei cittadini residenti sul territorio coinvolto sono a carico delle aziende interessate.

**1. 3093.**

Malavenda.

*Al comma 3, le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:*

che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d'esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all'I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d'impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali", ai lavoratori ed alla

popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali definiscono e predispongono i necessari accertamenti clinici e strumentali sia per i lavoratori che per la popolazione eventualmente esposta a rischio di nocività, nonché adeguati interventi per l'eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento ambientale, nonché i conseguenti interventi di bonifica. I relativi oneri economici per la realizzazione degli interventi necessari alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente, e dei cittadini residenti sul territorio coinvolto sono a carico delle aziende interessate"

**1. 3094**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d'esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all'I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d'impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali", ai lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali predispongono inoltre la eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento am-

bientale, nonché i conseguenti interventi di bonifica. I relativi oneri economici per la realizzazione degli interventi necessari alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente, e dei cittadini residenti sul territorio coinvolto sono a carico delle aziende interessate"

**1. 3095**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria formalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali" , al lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali predispongono inoltre la eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento ambientale, nonché i conseguenti interventi di bonifica. I relativi oneri economici per la realizzazione degli interventi necessari alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente sono a carico delle aziende interessate"

**1. 3096**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali" , ai lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali predispongono inoltre la eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento ambientale, nonché i conseguenti interventi di bonifica. Tutti gli interventi per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente sono a carico delle aziende interessate"

**1. 3097**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le

mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali” , ai lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali predispongono inoltre la eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento ambientale, nonché i conseguenti interventi di bonifica

**1. 3098**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate dal rilascio sul terri-

torio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali” , ai lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali predispongono inoltre la eliminazione delle eventuali cause di rischio e di inquinamento ambientale

**1. 3099**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria

**1. 3100**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla

verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d'esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all'I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d'impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali", ai lavoratori ed alla popolazione interessati. Tali surrichiamati servizi sanitari territoriali predispongono inoltre la eliminazione delle eventuali cause di rischio

**1. 3101**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d'esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all'I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle

conseguenze dell'impatto ambientale determinato sul territorio e l'ambiente da parte di qualsiasi insediamento industriale

**1. 3102**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d'esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all'I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d'impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali", ai lavoratori interessati

**1. 3103**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i la-

voratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate dal rilascio sul territorio di sostanze inquinanti da parte delle aziende. Qualsiasi irregolarità riscontrata va comunicata alla competente autorità giudiziaria, alle organizzazioni sindacali elettive aziendali

**1. 3104**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale dei Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti. Analoghi controlli sono effettuati anche in riferimento alle eventuali conseguenze d' impatto ambientale determinate sul territorio da parte delle aziende

**1. 3105**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri

competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio. Inoltre, tali surrichiamati servizi sanitari ed ispettivi effettuano verifiche comparative tra la dichiarazione d' esercizio annuale ed obbligatoria Normalizzata dalle aziende all' I.N.A.I.L. ed i rischi realmente riscontrati in base ai controlli svolti

**1. 3106**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, nonché la comparazione tra detti controlli e le mappe di rischio dichiarate dalle aziende ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio

**1. 3107**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, e di concerto con il competente Ispettorato Provinciale del lavoro, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio

**1. 3108**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che effettuano, tramite i propri competenti servizi preposti, i necessari controlli atti alla verifica dei reali livelli di esposizione a rischio di infortuni, malattie professionali o da lavoro, nocività e pericolosità, per i lavoratori addetti alle aziende sia pubbliche che private operanti sul territorio

**1. 3109**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che attraverso i propri servizi spettini controllano il rischio di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende rientranti nelle competenze territoriali

**1. 3110**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che controllano per mezzo dei propri servizi ispettivi l'esposizione a rischio nocività e di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende rientranti nelle relative competenze preventive territoriali

**1. 3111**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che controllano per mezzo dei propri servizi preposti l'esposizione a rischio nocività e di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende rientranti nelle relative competenze preventive territoriali

**1. 3112**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che controllano per mezzo dei propri servizi ispettivi l'esposizione a rischio di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende rientranti nelle relative competenze preventive territoriali

**1. 3113**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che controllano per mezzo dei propri servizi preposti l'esposizione a rischio di nocività e di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende, sia pubbliche che private, operanti sul territorio

**1. 3114**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che controllano per mezzo dei propri servizi ispettivi l'esposizione a rischio di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende rientranti nelle relative competenze territoriali

**1. 3115**

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: l'intervento delle aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti:* che controllano il rischio di infortuni esistente all'interno dei reparti o degli uffici delle aziende rientranti nelle competenze territoriali

**1. 3116**

Malavenda.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: edifici censiti con le seguenti: le unità immobiliari censite.*

**1. 77.**

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Valensise, Bono.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.*

**1. 78.**

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Valensise, Bono.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta. con le seguenti: Gli interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, si attuano mediante la presentazione della denuncia di inizio attività, contestualmente all'inizio dei lavori accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.*

**1. 141.**

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 3, sostituire le parole: per l'anno 1997, se dovuta con le seguenti: per tutti gli anni dovuti.*

**1. 127.**

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 1996 in modo corretto.*

**1. 18.**

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora gli immobili siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, la detrazione è ammessa a condizione che l'interessato abbia presentato tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla legge e corrisposto i dovuti oneri concessori al Comune.*

**1. 14.**

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**1. 2977.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.*

**1. 2978.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 9.*

**1. 2979.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5, 7 e 8.*

**1. 2980.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5, 7 e 9.*

**1. 2981.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5, 8 e 9.*

**1. 2982.**

Malavenda.

<p><i>Sopprimere i commi 4, 8 e 9.</i></p> <p><b>1. 3014.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i></p> <p><b>1. 2935.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 7 e 9.</i></p> <p><b>1. 3015.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 4 e 6.</i></p> <p><b>1. 2936.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 7 e 8.</i></p> <p><b>1. 3016.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 4 e 7.</i></p> <p><b>1. 2937.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 6 e 9.</i></p> <p><b>1. 3017.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 4 e 8.</i></p> <p><b>1. 2938.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 6 e 8.</i></p> <p><b>1. 3018.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 4 e 9.</i></p> <p><b>1. 2939.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 6 e 7.</i></p> <p><b>1. 3019.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 4.</i></p> <p><b>1. 3063.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 5 e 9.</i></p> <p><b>1. 3020.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sostituire il comma 4 con il seguente:</i></p> <p>4. In relazione agli interventi di cui ai precedenti commi trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:</p> <p style="margin-left: 2em;">a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;</p> <p style="margin-left: 2em;">c) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 5 e 8.</i></p> <p><b>1. 3021.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><b>1. 83 (id. a 1. 82)</b></p> <p style="text-align: right;">Bono, Armani, Valensise, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 5 e 7.</i></p> <p><b>1. 3022.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><b>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale</b></p>
<p><i>Sopprimere i commi 4, 5 e 6.</i></p> <p><b>1. 3023.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. In relazione agli interventi di cui ai precedenti commi trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

c) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998 di un ammontare equivalente alle minori entrate determinate dal presente emendamento, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

**1. 81.**

Bono, Armani, Valensise.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

In relazione agli interventi di cui al comma 1, è disposto l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salva diversa deliberazione da parte dei Comuni.

**1. 84.**

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Bono, Valensise.

*Al comma 4 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

**1. 140.**

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'imposta sul valore*

aggiunto relativa ai suddetti interventi è stabilita nella misura del 10 per cento.

**1. 43.**

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

**Segue compensazione n. 5**

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

**1. 2983.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 9.*

**1. 2984.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 5, 6, 8 e 9.*

**1. 2985.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 5, 7, 8 e 9.*

**1. 2986.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 5, 6, e 7.*

**1. 2928.**

Malavenda.

*Sopprimere i comma 5, 7 e 8.*

**1. 2929.**

Malavenda.

*Sopprimere i comma 5, 8 e 9.*

**1. 2308.**

Malavenda.

*Sopprimere i comma 5, 7 e 9.*

**1. 3009.**

Malavenda.

<i>Sopprimere i comma 5, 7 e 8.</i>		<i>Sopprimere il comma 5.</i>	
<b>1. 3010.</b>	Malavenda.	<b>1. 3064.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i comma 5, 6 e 9.</i>		<i>Sostituire il comma 5, con il seguente:</i>	
<b>1. 3011.</b>	Malavenda.	5. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.	
<i>Sopprimere i comma 5, 6 e 8.</i>		<b>1. 95.</b>	Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.
<b>1. 3012.</b>	Malavenda.		
<i>Sopprimere i comma 5, 6 e 7.</i>		<i>Al comma 5, primo periodo, dopo le parole interventi volti aggiungere le seguenti: alla costruzione e</i>	
<b>1. 3013.</b>	Malavenda.	<b>1. 99.</b>	Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.
<i>Sopprimere i comma 5, 6 e 9.</i>		<i>Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o destinati ad attività culturali.</i>	
<b>1. 2934.</b>	Malavenda.	<b>1. 3118</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i comma 5, 8 e 9.</i>		<i>Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o effettuati dal proprietario stesso secondo il principio dell'autorecupero</i>	
<b>1. 2930.</b>	Malavenda.	<b>1. 3119</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i comma 5 e 6.</i>		<i>Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o storico o di immobile importante per la memoria storica degli abitanti della zona ove è situato l'immobile stesso</i>	
<b>1. 2940.</b>	Malavenda.	<b>1. 3120</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i comma 5 e 7.</i>			
<b>1. 2941.</b>	Malavenda.		
<i>Sopprimere i comma 5 e 8.</i>			
<b>1. 2942.</b>	Malavenda.		
<i>Sopprimere i comma 5 e 9.</i>			
<b>1. 2943.</b>	Malavenda.		

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: localizzati nei centri storici.*

**1. 3700.**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o sociale laddove il proprietario renda l'immobile disponibile, anche parzialmente, ad attività sociali*

**1. 3123**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o sociale laddove gli interventi vengono svolti da cooperative sociali che includano il proprietario stesso*

**1. 3127**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o sociale, laddove il proprietario renda disponibile ad attività sociali*

**1. 3121**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o destinati a finalità di interesse sociale*

**1. 3123**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: o architettonico aggiungere le seguenti: o destinati ad attività di recupero dei tossicodipendenti*

**1. 3125**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: centri storici aggiungere le seguenti: e nei quartieri popolari*

**1. 3122**

Malavenda.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: centri storici aggiungere le seguenti: e nelle zone degradate delle grandi città con più di 500.000 abitanti*

**1. 3124**

Malavenda.

*Al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere le parole: o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.*

**1. 86.**

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole tre anni con le seguenti: cinque anni.*

**1. 94.**

Sanza, Volontè, Marinacci, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo, Tassone.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni possono altresì fissare aliquote agevolate dell'ICI per immobili siti in località montane disagiate la cui occupazione come residenza comporta un migliore controllo forestale ed ambientale.*

**1. 85.**

Zacchera, Contento, Migliori, Bono, Valensise.

*Sopprimere i comma 6, 7, 8 e 9.*

**1. 2976.**

Malavenda.

- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Sopprimere i comma 6, 8 e 9.</i></p> <p><b>1. 2931.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle di cui al comma 5.</i></p> <p><b>1. 111.</b></p> <p style="text-align: right;">Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.</p> |
| <p><i>Sopprimere i comma 6, 7 e 8.</i></p> <p><b>1. 3087.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 6 sostituire la parola sostituite con le seguenti: fatturate.</i></p> <p><b>1. 106.</b></p> <p style="text-align: right;">Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.</p>  |
| <p><i>Sopprimere i comma 6, 7 e 9.</i></p> <p><b>1. 3006.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 6, dopo le parole: sostenute aggiungere le seguenti: risultanti dalle relative fatture.</i></p> <p><b>1. 114.</b></p> <p style="text-align: right;">Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.</p>                     |
| <p><i>Sopprimere i comma 6, 8 e 9.</i></p> <p><b>1. 3005.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 6, sostituire le parole: in quello successivo con le seguenti: nei due anni successivi.</i></p> <p><b>* 1. 115 (e 1. 110).</b></p> <p style="text-align: right;">Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.</p> |
| <p><i>Sopprimere i comma 6, 7 e 9.</i></p> <p><b>1. 2932.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><b>Segue compensazione n. 5</b></p> <p><i>Sopprimere i comma 7, 8 e 9.</i></p> <p><b>1. 3004.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>   |
| <p><i>Sopprimere i comma 6, 8 e 9.</i></p> <p><b>1. 2933.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p><b>1. 3065.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>  |
| <p><i>Sopprimere i comma 5 e 7.</i></p> <p><b>1. 2944.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>    |   |
| <p><i>Sopprimere i comma 6 e 8.</i></p> <p><b>1. 2945.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>    |   |
| <p><i>Sopprimere i comma 6 e 9.</i></p> <p><b>1. 2946.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>    |   |

- Sopprimere i comma 7 e 9.*
- 1. 2948.**  
Malavenda.
- Sopprimere il comma 7.*
- \* **1. 3066.**  
Malavenda.
- Sopprimere il comma 7.*
- \* **1. 15.**  
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.
- Sopprimere il comma 7.*
- \* **1. 87.**  
Antonio Pepe.
- Sopprimere i comma 8 e 9.*
- 1. 2949.**  
Malavenda.
- Sopprimere il comma 8.*
- \* **1. 93.**  
Teresio Delfino, Volontè, Panetta, Marinacci.
- Sopprimere il comma 8.*
- \* **1. 3067.**  
Malavenda.
- Sopprimere il comma 8.*
- 1. 88.**  
Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.
- Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**
- Al comma 8, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera d).*
- 1. 12.**  
Formenti, Copercini, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.
- Sopprimere il comma 9.*
- 1. 3068.**  
Malavenda.
- Al comma 9, sopprimere il capoverso 40.*
- 1. 3068.**  
Malavenda.
- Al comma 9, capoverso 40, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: dieci.*
- 1. 4000.** (ex 1. 2710)  
Malavenda.
- (Segue una serie di 50 emendamenti sino a 1.2760 recanti variazioni in serie).*
- Al comma 9, capoverso 40, aggiungere, in fine: Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993, riguardanti il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, cantine, portici per cui non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro 90 gg. Dall'approvazione della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopracitata.*
- 1. 139.**  
Baccini.
- Al comma 9, sopprimere il capoverso 41.*
- 1. 3069.**  
Malavenda.
- Al comma 9, capoverso 41, sostituire le parole: trenta con le seguenti: 115.*
- 1. 40001.** (ex 1. 2770)  
Malavenda.

(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 1.2870 recanti variazioni in serie).

Al comma 9, dopo il capoverso 41 aggiungere il seguente:

"41-bis. Nei casi di accertata indisponibilità finanziaria è ammesso un'ulteriore dilazione nel versamento delle somme fino a 12 rate trimestrali comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata e maggiorata del 10%.

Conseguentemente, al disegno di legge A.C. 4355, tabella A, ridurre di pari importo lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1. 46.**

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

Al comma 9, sopprimere il capoverso 42.

**1. 3070.**

Malavenda.

Al comma 9, capoverso 42, dopo la parola subordinato, aggiungere le seguenti parole: al deposito, entro il termine indicato dal comma 40, dei documenti richiesti dal comune al fine di regolarizzare ad ogni effetto la domanda presentata.

**1. 89.**

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Zacchera, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono, Valensise.

Al comma 9, capoverso 42, dopo le parole: all'avvenuto pagamento aggiungere le seguenti: anche parziale dell'oblazione entro il 31 dicembre 1995.

**1. 97.**

Carmelo Carrara, Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 9 aggiungere in fine il seguente comma:

9-bis. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per cui non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopraindicata.

**1. 145.**

Baccini, Nocera, Peretti, Galati.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:  
9-bis.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico possono rilasciare, nelle aree soggette alla legge nn. 1497 e 1089 del 1939, per motivi di necessità del nucleo familiare, limitati ampliamenti e/o sopraelevazioni di immobili esistenti. Per gli stessi motivi possono essere trasformati i locali sottotetti purché abitabili.

**1. 144.**

Baccini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato e vincolati agli interventi di costruzione e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 31 lettera b), c), d) ed e) della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

**1. 3133 (Ex 8. 33)**

Colucci, Giovanni Pace, Bono, Cardiello, Rizzo.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

Sopprimere il comma 10.

**1. 3131 (0. 1. 3090. 14)**

Bono.

### Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:*

10-*bis*. I termini di 60 giorni di cui all'articolo 2 comma 38, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 10 comma 5-*bis* del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, relativi al provvedimento di diniego intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 1997, si intendono decorrenti dalla data in cui il predetto provvedimento di diniego è notificato all'interessato nei termini di legge.

#### \*1. 151.

Peretti, Baccini, Fabris Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:*

10-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A allegata, alla parte terza "Beni e servizi soggetti alla aliquota del 10 per cento" è aggiunta la seguente voce: "Prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera B, della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica.

#### 1. 58.

Colucci, Giovanni Pace, Bono, Cardiello, Antonio Rizzo, Bono.

### Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:*

10-*bis*. La domanda di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### 1. 19 (0. 1. 3090. 13).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11-*bis*. Alle imprese di commercio al dettaglio e alle imprese turistiche, di cui alla legge quadro 30 maggio 1983, n. 217, che hanno la sede legale nel territorio nazionale e l'oggetto dell'attività principale in Italia, è concesso per il periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 1998, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del degli interventi indicati nei commi successivi, calcolato al netto dell'IVA e fino ad un importo massimo complessivo di 30 milioni di lire.

11-*ter*. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e la cui eccedenza è ripartibile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo a partire da quello dal quale è concesso, può essere fatto valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

11-*quater*. L'agevolazione spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari possedute o detenute e sulle loro pertinenze, così come individuate dall'articolo 40 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le altre: al 2 per cento.*

**1. 91.**

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Sopprimere il comma 10.*

\* **1. 3117**

Malavenda.

*Al comma 11, capoverso 127-duodecies sopprimere la seguente parola: pubblica.*

**1. 3130**

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione del Gruppo della lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 5**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ammortizzabili nei quali viene esercitata dai soggetti esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività turistica, che nel periodo di imposta in cui le spese stesse sono state sostenute hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico di ammontare non superiore a lire 3 miliardi sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

3. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione diverse da quelle indicate al comma 1, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 2, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire le parole: 2500 e 3000 con le seguenti: 2800 e 3300.*

**1. 03.**

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:*

ART. 1-bis.

Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il Sindaco abbia espresso provvedimento di diniego impugnato davanti agli organi di giustizia amministrativa e divenuto esecutivo successivamente al 31 marzo 1995, riguardante opere edilizie sanabili a norma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni, gli interessati possono chiederne entro il 31 marzo 1998 la rideterminazione sulla base delle disposizioni della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni.

**1. 02. (0. 1. 3090. 21)**

Napoli, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è*

*autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 2)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Trasferimento di alloggi ai comuni).*

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART 2.***Sopprimerlo.***2. 1.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.***2. 2.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi.*

**2. 3.**

Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Le case cantoniere, compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali, e quelle non più utilizzate od occupate di fatto dalla data del 30 giugno 1997, vengono trasferite di diritto al patrimonio disponibile dei comuni, ove sono catastalmente ubicate. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, ad individuare l'elenco delle case cantoniere aventi i requisiti di cui sopra. Il Ministro dei lavori pubblici aggiorna annualmente tale elenco.

*1-ter.* Nel termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, il Ministero dei lavori provvede a notificare l'elenco delle case cantoniere da dismettere ai rispettivi comuni interessati. L'iter procedurale del trasferimento dal demanio stradale al patrimonio disponibile dei comuni è a carico di questi ultimi, i quali devono provvedere nel termine di un anno alla notifica. Trascorso inutilmente tale termine l'ente A.N.A.S. è obbligato a procedere all'alienazione dei beni di cui trattasi mediante asta pubblica. Il trasferimento a favore dei comuni avviene in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto.

**2. 4.**

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.***2. 5.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 6.**

Malavenda.

**(A.C. 4354, sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Detrazione di interessi passivi pagati  
in dipendenza di mutui).*

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma ».

2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continua-

zione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1** (ex 2. 22).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1*

**3. 2** (ex 2. 21).

Malavenda.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare, aggiungere le seguenti: un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 7.500.000 lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori.*

**3. 8.** (2. 11.)

Landi, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: un importo pari al 19 per cento a oneri accessori con le seguenti: un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 7.500.000 lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori.*

**3. 21.** (ex 2. 1).

Landi, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: 19 per cento a 5 milioni di lire con le seguenti: 27 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 8 milioni.*

**3. 9** (ex 2. 10).

Bono, Valensise, Armani.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.*

**\*3. 10** (ex 2. 7).

Valensise, Bono.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.*

**\*3. 3** (ex 2. 12).

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.*

*Conseguentemente ridurre di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.*

**\*3. 4** (ex 2. 5).

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 5 milioni di con le seguenti: 5.887.000.*

**3. 22.** (ex 2. 21)

Malavenda.

*(Segue una serie di 800 emendamenti sino a 3. 823. (ex 2. 822.) recanti variazioni in serie).*

*Al comma, capoverso, dopo le parole: in dipendenza di mutui contratti aggiungere le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1997.*

**3. 13.** (ex 2. 9.)

Landi, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1997.*

**3. 11** (ex 2. 2).

Landi, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per la costruzione aggiungere le seguenti: e per la ristrutturazione edilizia.*

**3. 20** (ex 2.3).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: costruzione aggiungere le seguenti: e ristrutturazione.*

**3. 5** (ex 2. 14).

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora, Bagliani, Michielon.

**Segue compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e le condizioni.*

**3. 12** (ex 2. 6).

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Zacchera, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 6.**

Malavenda.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è*

*autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 4)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Incentivi per le piccole e medie imprese).*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:

a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoc-

cupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici;

c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;

d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c).

3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti.

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995 n. 527, e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni. Le agevolazioni sono altresì sospese in presenza di

accertamento per violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente e in qualità di sostituto di imposta.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo

delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente: « A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia ».

14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro

secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sarde-

gna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di *turn-over* ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.

19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico quale definito nella « Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica » (97 C279/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C279 del 15 settembre 1997, trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti *de minimis* prevista dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità euro-

pee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola *de minimis* non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.

20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

## ART. 4.

*Sopprimerlo.***\*4. 1.** (ex 3. 14402.)

Malavenda.

*Sopprimerlo.***\*4. 2.** (ex 3. 55.)Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giorgetti.*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.***4. 3** (ex 3.14492.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 4.***4. 4.** (ex 3.14491.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 5.***4. 5.**(ex 3.14490.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 6.***4. 6.**(ex 3.14489.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 7.***4. 7.**(ex 3.14488.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 8.***4. 8.**(ex 3.14507.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 9.***4. 9.**(ex 3.14506.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 10.***4. 10.**(ex 3.14505.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 12.***4. 11.**(ex 3.14503.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 13.***4. 12.**(ex 3.14502.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 14.***4. 13.**(ex 3.14501.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 15.***4. 14.**(ex 3.14500.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 4.***4. 15.**(ex 3.14499.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 5.***4. 16.**(ex 3.14498.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 6.***4. 17.**(ex 3.14497.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 7.***4. 18.**(ex 3.14496.)

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 7.</i>	
<b>4. 19.</b> (ex 3.14517.)	Malavenda.	<b>4. 29.</b> (ex 3.14525.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 8.</i>	
<b>4. 20.</b> (ex 3.14516.)	Malavenda.	<b>4. 30.</b> (ex 3.14524.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 9.</i>	
<b>4. 21.</b> (ex 3.14515.)	Malavenda.	<b>4. 31.</b> (ex 3.14523.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 10.</i>	
<b>4. 23.</b> (ex 3.14513.)	Malavenda.	<b>4. 32.</b> (ex 3.14522.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 12.</i>	
<b>4. 24.</b> (ex 3.14512.)	Malavenda.	<b>4. 34.</b> (ex 3.14520.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 13.</i>	
<b>4. 25.</b> (ex 3.14511.)	Malavenda.	<b>4. 35.</b> (ex 3.14519.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 15.</i>	
<b>4. 26.</b> (ex 3.14510.)	Malavenda.	<b>4. 37.</b> (ex 3.14518.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 6.</i>	
<b>4. 27.</b> (ex 3.14509.)	Malavenda.	<b>4. 38.</b> (ex 3.14455.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 7.</i>	
<b>4. 28.</b> (ex 3.14508.)	Malavenda.	<b>4. 39.</b> (ex 3.14454.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 8.</i>	
		<b>4. 40.</b> (ex 3.14453.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 9.</i>	
<b>4. 41.</b> (ex 3.14452.)	Malavenda.	<b>4. 50.</b> (ex 3.14422.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 10.</i>	
<b>4. 42.</b> (ex 3.14451.)	Malavenda.	<b>4. 51.</b> (ex 3.14421.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 11.</i>	
<b>4. 43.</b> (ex 3.14450.)	Malavenda.	<b>4. 52.</b> (ex 3.14420.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 12.</i>	
<b>4. 44.</b> (ex 3.14449.)	Malavenda.	<b>4. 53.</b> (ex 3.14419.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 13.</i>	
<b>4. 45.</b> (ex 3.14448.)	Malavenda.	<b>4. 54.</b> (ex 3.14418.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 14.</i>	
<b>4. 46.</b> (ex 3.14447.)	Malavenda.	<b>4. 55.</b> (ex 3.14417.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 15.</i>	
<b>4. 47.</b> (ex 3.14446.)	Malavenda.	<b>4. 56.</b> (ex 3.14416.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 8.</i>	
<b>4. 48.</b> (ex 3.14445.)	Malavenda.	<b>4. 57.</b> (ex 3.14415.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 9.</i>	
<b>4. 49.</b> (ex 3.14423.)	Malavenda.	<b>4. 58.</b> (ex 3.14414.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 10.</i>	
		<b>4. 59.</b> (ex 3.14413.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 13.</i>	
<b>4. 60.</b> (ex 3.14412.)	Malavenda.	<b>4. 69.</b> (ex 3.14403.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 14.</i>	
<b>4. 61.</b> (ex 3.14411.)	Malavenda.	<b>4. 70.</b> (ex 3.14526.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 15.</i>	
<b>4. 62.</b> (ex 3.14410.)	Malavenda.	<b>4. 71.</b> (ex 3.14433.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 10.</i>	
<b>4. 63.</b> (ex 3.14409.)	Malavenda.	<b>4. 72.</b> (ex 3.14432.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 11.</i>	
<b>4. 64.</b> (ex 3.14408.)	Malavenda.	<b>4. 73.</b> (ex 3.14431.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 12.</i>	
<b>4. 65.</b> (ex 3.14407.)	Malavenda.	<b>4. 74.</b> (ex 3.14430.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 13.</i>	
<b>4. 66.</b> (ex 3.14406.)	Malavenda.	<b>4. 75.</b> (ex 3.14429.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 14.</i>	
<b>4. 67.</b> (ex 3.14405.)	Malavenda.	<b>4. 76.</b> (ex 3.14428.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 15.</i>	
<b>4. 68.</b> (ex 3.14404.)	Malavenda.	<b>4. 77.</b> (ex 3.14427.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 10.</i>	
		<b>4. 78.</b> (ex 3.14426.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 12 e 14.</i>	
<b>4. 79.</b> (ex 3.14425.)	Malavenda.	<b>4. 88.</b> (ex 3.14436.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 12 e 15.</i>	
<b>4. 80.</b> (ex 3.14444.)	Malavenda.	<b>4. 89.</b> (ex 3.14435.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 13 e 14.</i>	
<b>4. 81.</b> (ex 3.14443.)	Malavenda.	<b>4. 90.</b> (ex 3.14434.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i>	
<b>4. 82.</b> (ex 3.14442.)	Malavenda.	<b>4. 91.</b> (ex 3.14580.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i>	
<b>4. 83.</b> (ex 3.14441.)	Malavenda.	<b>4. 92.</b> (ex 3.14579.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 4.</i>	
<b>4. 84.</b> (ex 3.14440.)	Malavenda.	<b>4. 93.</b> (ex 3.14578.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 5.</i>	
<b>4. 85.</b> (ex 3.14439.)	Malavenda.	<b>4. 94.</b> (ex 3.14577.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 6.</i>	
<b>4. 86.</b> (ex 3.14438.)	Malavenda.	<b>4. 95.</b> (ex 3.14576.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 12 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 7.</i>	
<b>4. 87.</b> (ex 3.14437.)	Malavenda.	<b>4. 96.</b> (ex 3.14575.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1 e 8.</i>	
		<b>4. 97.</b> (ex 3.14574.)	Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 9.*  
**4. 98.**(ex 3.14573.)  
 Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 10.*  
**4. 99.**(ex 3.14572.)  
 Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 11.*  
**4. 100.**(ex 3.14571.)  
 Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 12.*  
**4. 101.**(ex 3.14570.)  
 Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 13.*  
**4. 102.**(ex 3.14569.)  
 Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 14.*  
**4. 103.**(ex 3.14568.)  
 Malavenda.

*Sopprimere i commi 1.*  
**4. 104.**(ex 3.14750.)  
 Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un credito di imposta fino alla fine del periodo con le seguenti: un credito di imposta per un importo pari a 20 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 15 milioni per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire cento milioni annui in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione.*  
**4. 105.**(ex 3.3.)

Landi.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un credito di imposta fino alla fine del periodo, con le seguenti: un credito di imposta per un importo pari a 20 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 15 milioni per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire cento milioni annui in ciascuno dei periodi di imposta successivi alla prima assunzione.*

**4. 106.**(ex 3.77.)

Landi, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un credito d'imposta, fino alla fine del periodo con le seguenti: un credito di imposta per un importo pari a 14 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 12 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 110 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.*

*Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole; all'1 per cento, con le seguenti: all'1,5 per cento.*

**4. 107.**(ex 3.75.)

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni, fino a: 8 milioni con le seguenti: 5 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 4 milioni.*

**4. 108.**(ex 3.22.)

Stefani, Barral, Giorgetti, Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di, con le seguenti: 1.100.002.*

**4. 109.**(ex 3.142.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 500 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni di, con le seguenti: 800.501.*

**4. 110.**(ex 3.650.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 500 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 111.**(ex 3.76.)

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 60 milioni, con le seguenti: 6 milioni.*

**4. 112.**(ex 3.1151.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 150 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre periodi, con le seguenti: due periodi.*

**4. 113.**(ex 3.24.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme indicate nel comma 1 sono aumentate del 50 per cento in caso di assunzione di lavoratori in mobilità che, ai sensi delle leggi in vigore, possono maturare il diritto ad essere posti in quiescenza entro un anno dall'assunzione così conseguita.*

**4. 114.**(ex 3.74.)

Zacchera, Contento, Migliori, Valensise, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**4. 115.**(ex 3.115.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 116.**(ex 3.81.)

Landi, Valensise, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 117.**(ex 3.23.)

Stefani, Barral, Giorgetti, Roscia, Apolloni.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1, con le seguenti: di cui agli obiettivi 1), 2) e 5b), nonché delle comunità montane.*

*Conseguentemente, alla tabella A del disegno di legge finanziaria, ridurre del 20 per cento gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**4. 118.**(ex 3.59.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1, con le seguenti: di cui agli obiettivi 1), 2 e 5b), nonché delle comunità montane.*

*Conseguentemente, alla tabella C del disegno di legge finanziaria, ridurre tutti gli stanziamenti iscritti del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio.*

**4. 119.**(ex 3.60.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: ed obiettivo 2, 5b e le comunità montane.*

**4. 120.**(ex 3.25.)

Stefani, Barral, Giorgetti, Roscia, Apolloni, Fontan.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: obiettivo 2 e obiettivo 5b.*

**4. 121.**(ex 3.16.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: e 5b.*

*Conseguentemente, al comma 5, lettera e), dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: e 5b.*

*Conseguentemente a copertura della minore entrata elevare in misura corrispondente gli importi previsti al comma 11 del medesimo articolo, a valere sulla quota parte prevista in detto fondo per le aree montane ai sensi della legge n. 97 del 1994.*

**\*4. 123.**(ex 3.26.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**4. 125.**(ex 3.14752.)

Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**4. 127.**(ex 3.14753.)

Malavenda.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: con popolazione superiore a 120.000 abitanti.*

**4. 128.**(ex 3.78.)

Riccio, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 120.000 abitanti, con le seguenti: 30.000 abitanti.*

**4. 129.**(ex 3.79.)

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 120.000 con le seguenti: 1.000.*

**4. 015** (Ex 3. 5650)

Malavenda.

*(Segue una serie di 650 emendamenti sino a 4.665 (ex 3. 5650) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: e ambientali.*

**4. 383.**

La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**4. 131.**(ex 3.14754.)

Malavenda.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) comuni che promuovono la realizzazione di aree di sviluppo industriale, artigianale e commerciale nonché i comuni montani.*

**4. 132.**(ex 3.101.)

Teresio Delfino, Volontè, Panetta.

<i>Al comma 2, sopprimere la lettera d).</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 6.</i>
<b>4. 133.</b> (ex 3.14755.) Malavenda.	<b>4. 139.</b> (ex 3.14607.) Malavenda.
<i>Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 7.</i>
<i>d) isole minori, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti di cui alle precedenti lettere del presente comma.</i>	<b>4. 140.</b> (ex 3.14606.) Malavenda.
<b>4. 134.</b> (ex 3.82.) Carlo Pace, Bono.	<i>Sopprimere i commi 3 e 8.</i>
<b>Seguono compensazioni del gruppo AN</b>	<b>4. 141.</b> (ex 3.14605.) Malavenda.
<i>Al comma 2, alla lettera d), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 9.</i>
<b>4. 135.</b> (ex 3.80.) Bono, Valensise, Armani.	<b>4. 142.</b> (ex 3.14604.) Malavenda.
<b>Seguono compensazioni del gruppo AN</b>	<i>Sopprimere i commi 3 e 10.</i>
<i>Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	<b>4. 143.</b> (ex 3.14603.) Malavenda.
<i>d-bis). nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti.</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 11.</i>
<b>4. 136.</b> (ex 3.28.) Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.	<b>4. 144.</b> (ex 3.14602.) Malavenda.
<b>Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.</b>	<i>Sopprimere i commi 3 e 12.</i>
<i>Sopprimere i commi 3 e 4.</i>	<b>4. 145.</b> (ex 3.14601.) Malavenda.
<b>4. 137.</b> (ex 3.14609.) Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 3 e 13.</i>
<i>Sopprimere i commi 3 e 5.</i>	<b>4. 146.</b> (ex 3.14600.) Malavenda.
<b>4. 138.</b> (ex 3.14608.) Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 3 e 14.</i>
	<b>4. 147.</b> (ex 3.14599.) Malavenda.
	<i>Sopprimere i commi 3 e 15.</i>
	<b>4. 148.</b> (ex 3.14598.) Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*4. 149**(ex 3.14756.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*4. 150**(ex 3.29.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Chiappori, Galli, Pittino, Roscia, Apolloni.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti d'imposta di cui al comma 1 fino al 25 per cento in più, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

**4. 151.**(ex 3.83.)

Bono, Armani, Valensise.

#### **Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 3, sostituire le parole da: delle finanze, fino alla fine del comma, con le seguenti:* delle finanze, aumenti percentuali dei crediti d'imposta determinati ai sensi del comma 1, in misura pari all'incidenza dell'IVA sui costi dei servizi di trasporto acquisiti per l'approvvigionamento delle materie prime e l'avvio dei prodotti finali ai mercati extrainsulari.

**4. 152.**(ex 3.6. e 3.84)

Carlo Pace, Bono.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Per tutte le imprese di cui ai commi 2 e 3 precedenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è maggiorato del 20 per cento.

**4. 153.**(ex 3.138. e 3. 85)

Fei, Bono, Valensise.

#### **Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ricadenti nella Sicilia e nella Sardegna, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, tenendo in riguardo la misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti.

**4. 154.**(ex 3.86.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

**4. 155.**(ex 3.14694.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 7.*

**4. 156.**(ex 3.14693.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 8.*

**4. 157.**(ex 3.14692.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 9.*

**4. 158.**(ex 3.14691.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 10.*

**4. 159.**(ex 3.14690.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 11.*

**4. 160.**(ex 3.14689.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 12.*

**4. 161.**(ex 3.14688.)

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 13.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 12.</i>
<b>4. 162.</b> (ex 3.14687.)	<b>4. 171.</b> (ex 3.14626.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 14.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 13.</i>
<b>4. 163.</b> (ex 3.14686.)	<b>4. 172.</b> (ex 3.14625.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 15.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 14.</i>
<b>4. 164.</b> (ex 3.14685.)	<b>4. 173.</b> (ex 3.14624.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 15.</i>
<b>4. 165.</b> (ex 3.14597.)	<b>4. 174.</b> (ex 3.14623.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 6.</i>	<i>Sopprimere il comma 4.</i>
<b>4. 166.</b> (ex 3.14596.)	<b>*4. 175.</b> (ex 3.14757.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 7.</i>	<i>Sopprimere il comma 4.</i>
<b>4. 167.</b> (ex 3.14595.)	<b>*4. 176.</b> (ex 3.58.)
Malavenda.	Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 4 e 8.</i>	<i>Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi.</i>
<b>4. 168.</b> (ex 3.14594.)	<b>4. 177.</b> (ex 3.70.)
Malavenda.	Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 4 e 9.</i>	<i>Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: riportabile nei periodi di imposta successivi, aggiungere le seguenti: nella misura del 30 per cento fino ad integrale utilizzo.</i>
<b>4. 169.</b> (ex 3.14629.)	<b>4. 178.</b> (ex 3.71.)
Malavenda.	Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 4 e 10.</i>	
<b>4. 170.</b> (ex 3.14628.)	
Malavenda.	

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: (IRPEG), aggiungere le seguenti: dell'IRAP.*

**4. 179.**(ex 3.87.)

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).*

**4. 180.**(ex 3.20.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon, Apolloni, Barral, Stefani

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: realizzi fino alla fine del periodo, con le seguenti: realizzi, nell'anno di riferimento del credito d'imposta, un incremento netto, non inferiore al 10 per cento, del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato rispetto all'anno precedente.*

**4. 181.**(ex 3.66.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: realizzi fino alla fine del periodo, con le seguenti: realizzi, nell'anno di riferimento del credito d'imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato rispetto all'anno precedente.*

**4. 182.**(ex 3.65.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 5 sopprimere le lettere b), c) e e).*

**4. 183.**(ex 3.14424.)

Malavenda.

*Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: in società controllate ai sensi del-*

*l'articolo 2359 del codice civile con le seguenti: in società controllanti o controllate.*

**4. 184.**(ex 3.36.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 5, lettera d), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: o collegate.*

**4. 185.**(ex 3.67.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 5 sopprimere la lettera e).*

**\*4. 186.**(ex 3.14763.)

Malavenda.

*Al comma 5, sopprimere la lettera e).*

**\*4. 187.**(ex 3.116.)

Stefani, Barral, Apolloni, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

*Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui agli obiettivi 1), 2) e 5b) e delle comunità montane.*

**4. 188.**(ex 3.68.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 5 sopprimere la lettera f).*

**4. 189.**(ex 3.14763B.)

Malavenda.

*Al comma 5 sopprimere la lettera g).*

**4. 190.**(ex 3.14764.)

Malavenda.

*Al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: nazionali.*

**4. 191.**(ex 3.69.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* per i soggetti che hanno svolto almeno tre anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purché esistenti e validati.

**\*4. 192.**(ex 3.54.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Al comma 5 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purché esistenti e validati.

**\*4. 193.**(ex 3.88.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purché esistenti e validati.

**\*4. 194.**(ex 3.103.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

*Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* comuni, imprese, associazioni che abbiano assunto, oltre la quota prevista dalla legge per il collocamento degli invalidi, persone disabili in misura supe-

riore al 20 per cento della quota prevista dalla suddetta.

**4. 195.**(4. 6).

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* comuni, imprese, associazioni, che abbiano assunto persone disabili.

**4. 196.**(4. 7.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 5, sopprimere la lettera h)*

**4. 197**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , e verificate tramite le preposte autorità sanitarie territoriali.*

**4. 372**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro.*

**4. 373**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro con idonei e mirati controlli.*

**4. 374**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro con idonei e mirati controlli sulla reale esposizione a rischio di infortuni, nocività, malattie professionali e da lavoro.*

**4. 375**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro con idonei e mirati controlli preventivi sia sulla reale esposizione a rischio di infortuni, nocività, malattie professionali e da lavoro per gli addetti.*

**4. 198**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro con idonei e mirati controlli preventivi sulla reale esposizione a rischio di infortuni, nocività, malattie professionali e da lavoro.*

**4. 199**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro con idonei e mirati controlli preventivi sia sulla reale esposizione a rischio di infortuni, nocività, malattie professionali e da lavoro per gli addetti, sia sul reale inquinamento territoriale eventuale, sia nei confronti dei cittadini residenti o al lavoro nel territorio interessato.*

**4. 200**

Malavenda.

*Al comma 5, sopprimere la lettera i)*

**4. 201**

Malavenda.

*Al comma 5, lettera i), sostituire le parole: articolo 6, comma 6, con le seguenti: articolo 10, lettera f)*

**4. 202.**(ex 3.89.)

Bono, Valensise.

*Sopprimere i commi 6, 7 e 8.*

**4. 203.** (ex 3.14720.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 6, 7 e 9.*

**4. 204.**(ex 3.14719.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 6, 7 e 10.*

**4. 205.**(ex 3.14718.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 6, 7 e 12.*

**4. 206.**(ex 3.14716.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 6, 12 e 13.*

**4. 207.**(ex 3.14775.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 6, 12 e 14.*

**4. 208.**(ex 3.14774.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 6, 12 e 15.*

**4. 209.**(ex 3.14773.)

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 6, 13 e 14.</i>		<i>Sopprimere il comma 6.</i>	
<b>4. 210.</b> (ex 3.14772.)	Malavenda.	<b>*4. 219.</b> (ex 3.61.)	Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere il comma 6.</i>	
<b>4. 211.</b> (ex 3.14612.)	Malavenda.	<b>*4. 220.</b> (ex 3.14765.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 6 e 8.</i>		<i>Sopprimere il comma 6.</i>	
<b>4. 212.</b> (ex 3.14610.)	Malavenda.	<b>*4. 221.</b> (ex 3.92.)	Armani, Valensise, Bono.
<i>Sopprimere i commi 6 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 8 e 9.</i>	
<b>4. 213.</b> (ex 3.14646.)	Malavenda.	<b>4. 222</b> (ex 3. 14770.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 6 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 8 e 10.</i>	
<b>4. 214.</b> (ex 3.14645.)	Malavenda.	<b>4. 223</b> (ex 3. 14652.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 6 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 8 e 12.</i>	
<b>4. 215.</b> (ex 3.14643.)	Malavenda.	<b>4. 224</b> (ex 3. 14650.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 6 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 8 e 13.</i>	
<b>4. 216.</b> (ex 3.14642.)	Malavenda.	<b>4. 225</b> (ex 3. 14649.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 6 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 8 e 14.</i>	
<b>4. 217.</b> (ex 3.14641.)	Malavenda.	<b>4. 226</b> (ex 3. 14648.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 6 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 8 e 15.</i>	
<b>4. 218.</b> (ex 3.14640.)	Malavenda.	<b>4. 227</b> (ex 3. 14647.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 7, 9 e 10.</i>	
		<b>4. 228</b> (ex 3. 14670.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 7, 9 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 10 e 15.</i>	
<b>4. 229</b> (ex 3. 14669.)	Malavenda.	<b>4. 238</b> (ex 3. 14660.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 9 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 11 e 12.</i>	
<b>4. 230</b> (ex 3. 14668.)	Malavenda.	<b>4. 239</b> (ex 3. 14659.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 9 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 11 e 13.</i>	
<b>4. 231</b> (ex 3. 14667.)	Malavenda.	<b>4. 240</b> (ex 3. 14658.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 9 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 11 e 14.</i>	
<b>4. 232</b> (ex 3. 14666.)	Malavenda.	<b>4. 241</b> (ex 3. 14657.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 9 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 11 e 15.</i>	
<b>4. 233</b> (ex 3. 14665.)	Malavenda.	<b>4. 242</b> (ex 3. 14656.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 10 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 12 e 13.</i>	
<b>4. 234</b> (ex 3. 14664.)	Malavenda.	<b>4. 243</b> (ex 3. 14655.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 10 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 12 e 15.</i>	
<b>4. 235</b> (ex 3. 14663.)	Malavenda.	<b>4. 244</b> (ex 3. 14654.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 10 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 13 e 14.</i>	
<b>4. 236</b> (ex 3. 14662.)	Malavenda.	<b>4. 245</b> (ex 3. 14653.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 7, 10 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 7, 14 e 15.</i>	
<b>4. 237</b> (ex 3. 14661.)	Malavenda.	<b>4. 246</b> (ex 3. 14704.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 7 e 8.</i>	
		<b>4. 247</b> (ex 3. 14639.)	Malavenda.

- Sopprimere i commi 7 e 9.*  
**4. 248** (ex 3. 14462.)  
 Malavenda.
- Sopprimere i commi 7 e 10.*  
**4. 249** (ex 3. 14461.)  
 Malavenda.
- Sopprimere i commi 7 e 12.*  
**4. 250** (ex 3. 14459.)  
 Malavenda.
- Sopprimere i commi 7 e 13.*  
**4. 251** (ex 3. 14458.)  
 Malavenda.
- Sopprimere i commi 7 e 14.*  
**4. 252** (ex 3. 14457.)  
 Malavenda.
- Sopprimere i commi 7 e 15.*  
**4. 253** (ex 3. 14456.)  
 Malavenda.
- Sopprimere il comma 7.*  
**4. 254.**(ex 3.62.)  
 Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
 Pittino, Giancarlo Giorgetti.
- Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**
- Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: definitivamente fino a: presente articolo con le seguenti: accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente.*  
**4. 255.**(ex 3.18.)  
 Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.
- Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: violazioni con le seguenti: violazioni non formali per importo superiore a lire tre milioni.*  
**4. 256.**(ex 3.105.)  
 Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.
- Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: violazioni aggiungere le seguenti: non formali e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a tre milioni.*  
*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*  
**4. 382.**  
 La Commissione.
- Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente aggiungere le seguenti: ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue successive modificazioni ed integrazioni.*  
**4. 381.**  
 La Commissione.
- Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: violazione alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente aggiungere le seguenti: ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni.*  
**\*4. 257.**(ex 3.93.)  
 Bono, Valensise.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

**4. 259.**(ex 3.17.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Inoltre, ai soggetti responsabili delle violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro si applica una pena pecuniaria pari al triplo della violazione commessa.

**4. 260.**(ex 3.37.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Inoltre, ai soggetti responsabili delle violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro si applica la reclusione da un anno a tre anni.

**4. 261.**(ex 3.38.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* sono altresì sospese *aggiungere le seguenti:* in presenza di qualsiasi violazione datoriale della normativa vigente in materia di prevenzione ed igiene sul lavoro.

**4. 262.**

Malavenda.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* sono altresì sospese *aggiungere le seguenti:* in presenza di qualsiasi violazione datoriale della normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché della tutela dall'inquinamento del territorio e delle popolazioni interessate.

**4. 263.**

Malavenda.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* sono altresì sospese *aggiungere le seguenti:* in presenza di qualsiasi violazione datoriale della normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché della tutela territoriale dall'inquinamento.

**4. 264.**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

**4. 265** (ex 3. 14703.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 12.*

**4. 266** (ex 3. 14701.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 13.*

**4. 267** (ex 3. 14700.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 14.*

**4. 268** (ex 3. 14699.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 15.*

**4. 269** (ex 3. 14698.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 10 e 12.*

**4. 270** (ex 3. 14696.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 8, 10 e 13.*

**4. 271** (ex 3. 14695.)

Malavenda.

<p><i>Sopprimere i commi 8, 10 e 14.</i></p> <p><b>4. 272</b> (ex 3. 14545.) Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 8 e 14.</i></p> <p><b>4. 281</b> (ex 3. 14486.) Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8, 10 e 15.</i></p> <p><b>4. 273</b> (ex 3. 14546.) Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere i commi 8 e 15.</i></p> <p><b>4. 282</b> (ex 3. 14485.) Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8, 12 e 13.</i></p> <p><b>4. 274</b> (ex 3. 14551.) Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p><b>4. 283.</b>(ex 3.63.) Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8, 12 e 14.</i></p> <p><b>4. 275</b> (ex 3. 14552.) Malavenda.</p>	<p><b>Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania</b></p>
<p><i>Sopprimere i commi 8, 12 e 15.</i></p> <p><b>4. 276</b> (ex 3. 14553.) Malavenda.</p>	<p><i>Sostituire il comma 8 con il seguente:</i></p> <p>8. Per le assunzioni a tempo determinato e/o a tempo parziale, i crediti di imposta di cui al comma 1 spettano in misura proporzionale alle giornate e/o alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8, 13 e 14.</i></p> <p><b>4. 277</b> (ex 3. 14554.) Malavenda.</p>	<p><b>4. 284.</b>(ex 3.94.) Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierto, Franz, Bocchino.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8, 14 e 15.</i></p> <p><b>4. 278</b> (ex 3. 14555.) Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 8, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 8 e 9.</i></p> <p><b>4. 279</b> (ex 3. 14466.) Malavenda.</p>	<p><b>4. 285.</b>(ex 3.32.) Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8 e 13.</i></p> <p><b>4. 280</b> (ex 3. 14487.) Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 8, sostituire le parole: 5 dipendenti con le seguenti: 3 dipendenti.</i></p> <p><b>4. 286.</b>(ex 3.33.) Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.</p>

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 10 del successivo articolo 26, è disposta la continuazione dell'esenzione attualmente concessa ai datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani operanti in aziende localizzate nelle aree montane o nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni.

**4. 287.**(ex 3.104.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere i commi 9, 10 e 12.*

**4. 288** (ex 3. 14557.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 10 e 13.*

**4. 289** (ex 3. 14558.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 10 e 14.*

**4. 290** (ex 3. 14559.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 10 e 15.*

**4. 291** (ex 3. 14560.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 12 e 13.*

**4. 292** (ex 3. 14563.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 12 e 14.*

**4. 293** (ex 3. 14564.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 12 e 15.*

**4. 294** (ex 3. 14565.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 13 e 14.*

**4. 295** (ex 3. 14566.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 13 e 15.*

**4. 296** (ex 3. 14567.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 10.*

**4. 297** (ex 3. 14484.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 12.*

**4. 298** (ex 3. 14482.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 13.*

**4. 299** (ex 3. 14481.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 14.*

**4. 300** (ex 3. 14480.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 9, 15.*

**4. 301** (ex 3. 14479.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*4. 302**(ex 3.64.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*4. 303**(ex 3.14768.)

Malavenda.

- Al comma 9, sopprimere la lettera a).*
- 4. 304** (ex 3. 14769.)  
Malavenda.
- Al comma 9, sopprimere la lettera b).*
- 4. 305** (ex 3. 14740.)  
Malavenda.
- Al comma 9, sopprimere la lettera c).*
- 4. 306** (ex 3. 14741.)  
Malavenda.
- Al comma 9, sopprimere la lettera d).*
- 4. 307** (ex 3. 14742.)  
Malavenda.
- Al comma 9, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: 100.001.*
- 4. 308** (ex 3.12. 350.)  
Malavenda.  
(Segue una serie di 400 emendamenti recanti variazioni in serie).
- Al comma 9, all'alinea, dopo le parole: qualora le imprese beneficiarie aggiungere le seguenti: presentino almeno uno dei seguenti requisiti.*
- 4. 309**(ex 3.95.)  
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
- Seguono le compensazioni del gruppo AN**
- Al comma 9, aggiungere in fine, la seguente lettera:*
- d-bis) producono manufatti la cui lavorazione avviene almeno per l'80 per cento in Italia.
- 4. 310**(ex 3.34.)  
Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.
- Sopprimere i commi 10, 12.*
- 4. 311** (ex 3. 14477.)  
Malavenda.
- Sopprimere i commi 10, 13.*
- 4. 312** (ex 3. 14476.)  
Malavenda.
- Sopprimere i commi 10, 14.*
- 4. 313** (ex 3. 14475.)  
Malavenda.
- Sopprimere i commi 10, 15.*
- 4. 314** (ex 3. 14474.)  
Malavenda.
- Sopprimere il comma 10.*
- 4. 315** (ex 3. 14744.)  
Malavenda.
- Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: 10-bis. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:*
- La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ed ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti da subfornitura, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreto del Ministro delle finanze, emanati a

norma dell'articolo 73, primo comma lettera e), e dal primo periodo del presente comma;

10-ter. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

La facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti dai contratti di subfornitura.

**4. 316**(ex 3.21.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Sopprimere i commi 12, 13.*

**4. 317** (ex 3. 14469.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 12, 14.*

**4. 318** (ex 3. 14468.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 12, 15.*

**4. 319** (ex 3. 14467.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 12.*

**4. 320** (ex 3. 14746.)

Malavenda.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis) Ai soggetti di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze, limitatamente a quelle fissate dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) primo periodo, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1993, una o più rate dei tributi e contributi sospesi, nonché delle rate di rimborso dei benefici ottenuti, per il periodo dal 13 dicembre

1990 al 31 dicembre 1992, ma versano il 50 per cento di ciascuna rata, è concesso di accodare le rate non pagate, all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. L'accodamento del pagamento, a rate semestrali, del rimanente debito ha inizio dal sesto mese successivo alla scadenza dell'ultima rata.

**4. 321**(ex 3.97.)

Bono, Armani, Valensise.

#### **Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

**4. 322** (ex 3. 14495.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 13 e 15.*

**4. 323** (ex 3. 14494.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

**4. 324** (ex 3. 14747.)

Malavenda.

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: fissato nella misura del 5 per cento dai finanziamenti assistiti da garanzia che questi enti erogano.*

*Conseguentemente ridurre di pari importo alla Tabella A del disegno di legge finanziaria lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.*

**4. 325**(ex 3.72.)

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

*Sopprimere i commi 14 e 15.*

**4. 326** (ex 3. 14493.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 14.*

**4.327** (ex 3. 14748.)

Malavenda.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1999 con le seguenti: ai primi 222 giorni del 1998.*

**4. 328**(ex 3.12. 760.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 400 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Sopprimere il comma 15.*

**4. 329** (ex 3. 14749.)

Malavenda.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: alle aree fino al termine del comma, con le seguenti: a tutto il territorio nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si provvede attraverso un riparto delle risorse proporzionale al tasso di disoccupazione rilevato a livello provinciale.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 25, secondo periodo, sostituire le parole da: di lire 100 mila fino a: lire 200 mila con le seguenti: di lire 150 mila per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 250 mila.*

**4. 330**(ex 3.130.)

Gasperoni, Duca, Sbarbati.

*Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 331**(ex 3.117.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole da: fanno carico, fino alla fine del comma, con le seguenti: sono coperti con le previsioni di cui articolo 50-ter.*

**4. 332**(ex 3.100.)

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

*15-bis. Nella costituzione di società in nome collettivo o in accomandita semplice tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, il conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta a metà.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, A.C. 4355, all'articolo 2, comma 3, nella tabella richiamata, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge 233 del 1995, modificare gli importi come segue:*

u.p.b. 4.2.1.1. capp. 7504, 7527:

1998: -10.000;

1999: -10.000;

2000: -10.000.

**4. 333**(ex 3.42.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sopprimere i commi da 16 a 22.*

**4. 334**

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 16.*

**4. 335**

Malavenda.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

**4. 336**

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.*

**4. 337**

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: previa deliberazione del CIPE.*

**4. 338**

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 17.*

**4. 339**

Malavenda.

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere la parola: Campania.*

**4. 340**(0. 3. 14782. 2)

Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere la parola: Basilicata.*

**4. 341**(0. 3. 14782. 3)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere la parola: Sicilia.*

**4. 342**(0. 3. 14782. 4)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere la parola: Puglia.*

**4. 343**(0. 3. 14782. 5)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere la parola: Calabria.*

**4. 344**(0. 3. 14782. 6)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: e Sardegna.*

**4. 345**(0. 3. 14782. 7)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonchè alle imprese situate nei territori di cui agli obiettivi 2 e 5 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche.*

**4. 346**

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 settembre 1998.*

**4. 347**(0. 3. 14782. 11)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**4. 348**(0. 3. 14782. 10)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° gennaio.*

**4. 349**(0. 3. 14782. 9)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.*

**4. 350**(0. 3. 14782. 8)  
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 36.000.000 con le seguenti: lire 30.000.000.*

**4. 351**(0. 3. 14782. 12)  
Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti,  
Apolloni, Stucchi.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 36.000.000 con le seguenti: lire 32.000.000.*

**4. 352**(0. 3. 14782. 13)  
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 353**(0. 3. 14782. 14)  
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Sopprimere il comma 18.*

**4. 354**  
Malavenda.

*Al comma 18, sostituire le parole da: lire 1.600.000 fino a: 1.050.000 con le seguenti: lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 750.000.*

**4. 355**  
Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 19.*

**4. 356**  
Malavenda.

*Al comma 19, sopprimere il primo periodo.*

**4. 357**  
Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

#### **Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole da: e per il settore automobilistico fino a: 15 settembre 1997.*

**4. 358**  
Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo aggiungere la seguente: annuale.*

**4. 380.**  
La Commissione.

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: 50.000 ECU con le seguenti: 10.000 ECU.*

**4. 359**(0. 3. 14782. 16.)  
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 ECU con le seguenti: 20.000 ECU.*

**4. 360**(0. 3. 14782. 17.)  
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Sopprimere il comma 20.*

**4. 361**  
Malavenda.

*Al comma 20, terzo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.*

**4. 362** (0. 3. 14782. 19.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Stucchi.

*Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è concesso o revocato immediatamente nel caso in cui l'impresa o ente beneficiario violi o abbia violato la normativa fiscale e contributiva.*

**4. 363**

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Molgora.

*Sopprimere il comma 21.*

**4. 364**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 22.*

**4. 366**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*22-bis.* Per consentire il completamento, da parte della SPI - società di promozione a sviluppo imprenditoriale Spa - del programma di installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, nonché quelle individuate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato dell'Unione europea, viene autorizzata una spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1998 e 66 miliardi per l'anno 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, finalizzata agli investimenti fissi relativi agli incubatori e per la implementazione dei fondi relativi agli interventi di venture capital e del consorzio fidi promossi dalla SPI medesima.

*22-ter.* All'onere derivante dall'approvazione del comma 22-bis si provvede mediante l'utilizzo delle somme rinvenienti dalla contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e destinate allo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse, a carico delle quote non ancora ripartite dal CIPE.

*22-quater.* Le somme di cui al comma 22-ter, iscritte all'unità previsionale "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo".

**4. 367**(ex 3.128.)

Benvenuto.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*22-bis.* Il fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970 n. 745, e successive modificazioni, è incremento di lire trecento miliardi per il 1999 per la corresponsione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 agosto 1994, n. 516.

*22-ter.* All'onere di cui al comma 1, pari a lire trecento miliardi per il 1998 ed a lire settecento miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

*22-quater.* Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 368**(ex 4. 11.)

Teresio Delfino, Volontè, Panetta, Grillo.

**Segue compensazione n. 1 CDU.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

22-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è concesso, nei limiti dell'importo di lire 100 miliardi, alle piccole e medie imprese un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la rottamazione delle attrezzature di lavoro, così come definite nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, comprese nell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 ed acquistate in data antecedente ai 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

**4. 369**(ex 3.13.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

22-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è concesso, nei limiti dell'importo di lire 100 miliardi, alle piccole e medie imprese un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la rottamazione delle attrezzature di lavoro, così come definite nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, comprese nell'allegato IV della direttiva 89/393/CEE recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 ed acquistate in data antecedente ai 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente: alla Tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, apportare le seguenti variazioni:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

“Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) (15.1.2.2.-capp. 6567-6603-6674-6675-6676-6800; 15.2.1.1.-capp. 7870-7871-7872-7873-7874)

1998: – 50 miliardi;

1999: – 50 miliardi;

2000: – 50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

“Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987”: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0... e 3.1.2.1...)

1998: – 50 miliardi;

1999: – 50 miliardi;

2000: – 50 miliardi.

**4. 370**(3.14.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

22-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è concesso, nei limiti dell'importo di lire 100 miliardi alle piccole e medie imprese un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la rottamazione delle attrezzature di lavoro, così come definite nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, comprese nell'allegato IV della direttiva 89/393/CEE recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 ed acquistate in data antecedente ai 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

22-ter. All'onere conseguente all'attuazione del comma 22-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base n. 7.1.3.4, capitolo 6856, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la restante parte, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**4. 371**(ex 3.15.)

Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Apolloni.

### **Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Autorizzazione all'esercizio di impresa).*

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività, e lo comunica all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali.

#### **4. 01.(ex 3.0. 18. e 3.03)**

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino, Bono.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Autorizzazione all'esercizio di impresa).*

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazione, ivi comprese quelle

per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali".

#### **4. 02.( 3. 0. 1.)**

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Premio di assunzione).*

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giu-

ridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

6. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di*

*600 miliardi in ragione di anno rispetto alloro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di ridefinire la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998 — 150 miliardi;  
1999 — 100 miliardi;  
2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

1998 — 30 miliardi;  
1999 — 20 miliardi;  
2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998 — 90 miliardi;  
1999 — 60 miliardi;  
2000 — 30 miliardi.

**4. 03.**(ex 3.0. 20.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Premio di assunzione).*

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal pre-

cedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

6. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**4. 04.**(ex 3.0. 6.)

Armani, Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti).*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività

produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corrispondenza delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza rispetto a quelle di normale utilizzo degli impianti.

5. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per ef-

fetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998 — 150 miliardi;  
1999 — 100 miliardi;  
2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

1998 — 30 miliardi;  
1999 — 20 miliardi;  
2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998 — 90 miliardi;

1999 — 60 miliardi;

2000 — 30 miliardi.

**4. 05.**(ex 3.0. 21.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti).*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi as-

sunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza rispetto a quelle di normale utilizzo degli impianti.

5. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**4. 06.**(ex 3.0. 7.)

Armani, Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Detassazione per nuovi investimenti).*

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti

realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di ride-*

*terminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tab. A, apportare le seguenti modificazioni:*

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998 — 150 miliardi;  
1999 — 100 miliardi;  
2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

1998 — 30 miliardi;  
1999 — 20 miliardi;  
2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998 — 300 miliardi;  
1999 — 200 miliardi;  
2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998 — 90 miliardi;  
1999 — 60 miliardi;  
2000 — 30 miliardi.

**4. 07.**(ex 3.0. 22.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Detassazione per nuovi investimenti).*

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti

realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodo d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme perce-*

*pite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

#### 4. 08.(ex 3.0. 8.)

Armani, Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### ART. 4-bis.

*(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive).*

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tab. A, apportare le seguenti modificazioni:*

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 —300 miliardi;

1999 —200 miliardi;

2000 —100 miliardi.

Ministero del tesoro:

- 1998 — 300 miliardi;
- 1999 — 200 miliardi;
- 2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

- 1998 — 150 miliardi;
- 1999 — 100 miliardi;
- 2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

- 1998 — 30 miliardi;
- 1999 — 20 miliardi;
- 2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- 1998 — 300 miliardi;
- 1999 — 200 miliardi;
- 2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

- 1998 — 90 miliardi;
- 1999 — 60 miliardi;
- 2000 — 30 miliardi.

**4. 09.**(ex 3.0. 23.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive).*

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

*Consequentemente dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 700 miliardi in ragione di anno

rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

*Consequentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2,5 per cento.*

**4. 010.**(ex 3.0. 4.)

Armani, Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Contributo per l'acquisto di giacenze nuove a fronte della dismissione di analoghe giacenze preesistenti).*

1. Agli imprenditori individuali o alle società che rinnovano il proprio magazzino entro il 30 giugno 1998 acquistando in Italia le merci necessarie, è consentito di dismettere, anche solo parzialmente, le giacenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta relativo all'anno 1996 fatturando un importo pari al 40 per cento del valore dismesso. La dismissione del rimanente 60 per cento non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, entro il 30 giugno 1998, riacquistare in merci analoghe un importo pari al 60 per cento delle giacenze dismesse. A tal fine è concesso un contributo statale sotto forma di credito di imposta, a valere ai fini dell'IVA, delle imposte dirette eventualmente dovute, pari al 20 per cento del costo di riacquisto delle merci sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il

contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Ove l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la dismissione superi l'importo di lire 1.500.000, l'eccedenza potrà essere versata in tre rate di pari importo in coincidenza con le liquidazioni mensili o trimestrali successive alla data del 30 giugno 1998.

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.*

**4. 011.**(ex 3.0. 5. e 3.0.19)

Armani, Bono, Valensise, Marzano, Danese, Peretti, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Rifinanziamento del piano triennale della pesca).*

1. Le somme riscosse dallo Stato per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 41 del 1982, come modificata dalla legge n. 165 del 1992, determinate con l'articolo 30 del decreto del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Piano triennale di cui all'articolo 1 della citata legge n. 41 del 1982.

**4. 012.**(ex 3.0. 2.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Attività di pesca-turismo).*

L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo

20 della legge 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

“ART. 27-bis — *(Iniziative di pesca-turismo)* — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

**4. 013.**(ex 3.0. 9.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-quinquies della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1998 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

**4. 014.** (ex 3.0. 17.)

Prestigiacomo.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per in-

sigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è*

*autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Cmpensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.

**(A.C. 4354, sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Incentivi per la ricerca scientifica).*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziare l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi

per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *a*), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

*a) il soggetto beneficiario*, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

*b)* si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera *b*), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera *a*), relativamente al credito di imposta ivi previsto.

6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'arti-

colo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 19 dicembre 1992, n. 488; » sono inserite le seguenti: « articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « degli enti pubblici di ricerca » sono inserite le seguenti: « e delle università » e dopo le parole: « consentito agli enti » sono inserite le seguenti: « e agli atenei »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « rapporto di lavoro con l'ente » sono inserite le seguenti: « o con l'ateneo » e al terzo periodo, dopo le parole: « corrisposto dall'ente », sono inserite le seguenti: « o dall'ateneo »;

d) al comma 4, le parole da: « nonché per l'anno 1998 » fino a: « n. 451 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati » e dopo le parole: « enti pubblici di ricerca » sono inserite le seguenti: « e alle università ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 1.** (ex 4. 161.)

Malavenda.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: ed alle imprese artigiane.*

**5. 2.** (ex 4. 20.)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: 1° gennaio 1998 aggiungere le seguenti: delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Marche.*

**5. 3.** (ex 4. 19.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**5. 4.** (ex 4. 162.)

Malavenda.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15 con la seguente: 600.001.*

**5. 28.** (ex 4. 50.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 20 milioni.*

**5. 5.** (ex 4. 8.)

Landi, Bono, Valensise.

#### **Seguono le compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**5. 6.** (ex 4. 163.)

Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 60 con la seguente: 1.*

**5. 29.** (ex 4. 27.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 20 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica.*

**5. 7.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**5. 8.** (ex 4. 164.)

Malavenda.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 15 milioni di con le seguenti: 600.001.*

**5. 40** (Ex 4. 400)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 5. 141 (Ex 4. 501) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: e situate nei territori di cui agli obiettivi 1), 2) e 5B), nonché delle comunità montane.*

**5. 9.**

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**5. 10.** (ex 4. 165.)

Malavenda.

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

**5. 11.** (ex 4. 166.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 13.** (ex 4. 167.)

Malavenda.

*Alla comma 3, sopprimere le parole: operanti su tutto il territorio nazionale.*

**5. 14.** (ex 4. 17.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Seguono compensazioni L. N.**

*Sopprimere il comma 4.*

**5. 15** (ex 4. 168.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*5. 16.** (ex 4. 176.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*5. 17.** (ex 4. 169.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**5. 20.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**5. 18.** (ex 4. 170.)

Malavenda.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: per quanto concerne fino a: articolo 4, comma 11, gli oneri.*

**5. 19** (ex 4. 9.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*5. 21** (ex 4. 10.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*5. 22.** (ex 4. 171.)

Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**5. 23.** (ex 4. 172.)

Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 24.** (ex 4. 173.)

Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 27.** (ex 4. 180.)

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Cuc-  
cu, Divella, Filocamo, Guidi,  
Stagno d'Alcontres, Bergamo,  
Del Barone.

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

**5. 25.** (ex 4. 174.)

Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere la lettera d).*

**5. 26.** (ex 4. 175.)

Malavenda.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni).*

1. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970 n. 745, e successive modificazioni, è incremento di lire trecento miliardi per il 1997 per la

corresponsione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 agosto 1994, n. 516.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire trecento miliardi per il 1998 ed a lire settecento miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 01.** (ex 4. 15. e 4. 11)

Teresio Delfino, Volontè, Pa-  
netta, Grillo, Marinacci.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Mi-  
sto-CDU**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Rifinanziamento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46).*

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire trecento miliardi per il 1998 e di lire settecento miliardi per il 1999, per la concessione dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8, 12, 17, 20, 33 e 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle imprese che procedono a nuove assunzioni negli anni 1997, ad incremento delle unità occupate in media nei dodici mesi precedenti.

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie ivi indicate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a lire trecento miliardi per il 1998 ed a lire settecento miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 02.** (ex 4. 16.)

Teresio Delfino, Volontè, Pannetta, Grillo.

#### **Segue compensazione n. 1 CDU.**

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico*

*da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.

**(A.C. 4354, sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

*(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).*

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un *personal computer* multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di *modem* e *software*, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in

compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* 6. 1.

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\* 6. 50.

Bono.

*Sopprimere il comma 1.*

6. 2.

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

6. 3.

Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: e tecnologica aggiungere le seguenti:* previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

6. 7.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.

6. 6.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

6. 4.

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: e tecnologica aggiungere le seguenti:* previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

6. 8.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo dei provvedimenti di cui al commi 2 e 3 è trasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

6. 9.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 4.*

6. 5.

Malavenda.

**(A.C. 4354, sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Incentivi territoriali).*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonché in altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria e in con-

siderazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonché dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto ambientale.

5. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

8. Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 1.** (ex 5. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 2.** (ex 5. 47.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**7. 3.** (ex 5. 48.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area, che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2062/88, e successive modificazioni, nonché in altri accordi di programmazione negoziata, nonché per i titolari di reddito di impresa con attività produttive localizzate nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato, rispettivamente, il contratto d'area, il diverso accordo di programmazione e a partire

dalla data di ultimazione dell'investimento nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale. Il credito di imposta è raggugliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

**7. 4.** (ex 5. 21.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 5.** (ex 5. 31.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carrara, Grillo, Panetta.

#### **Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-CDU**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 6.** (ex 5. 26., 5. 22, 5. 27, 5. 28, 5.2)

Carlo Pace, Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Menia, Alboni, Bocchino, Antonio Pepe.

#### **Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 7.** (ex 5. 42.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

#### **Segue compensazione n. 8 del gruppo CCD**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 8.** (ex 5. 12. e 5. 13)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei con le seguenti: partecipanti ai.*

**7. 27.**

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: contratti d'area, aggiungere le seguenti: e patti territoriali.*

**7. 9.** (ex 5. 23.)

Valensise, Armani, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro il 31 dicembre 1999 nei territori, aggiungere le seguenti: montani e in quelli.*

**7. 10.** (ex 5. 24.)

Armani, Valensise, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: obiettivi 1) e 2) del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, con le seguenti: obiettivi 1), 2) e 5b) del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché delle comunità montane.*

**7. 11.** (ex 5. 14.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: obiettivi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e 5b.*

**7. 12.** (ex 5. 24.)

Valensise, Bono, Armani.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: credito di imposta commisurato, aggiungere le seguenti: alla media.*

**7. 13.** (ex 5. 15.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: investimento realizzato, aggiungere le seguenti: , rispetto all'anno precedente.*

**7. 14.** (ex 5. 16.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 15.** (ex 5. 49.)

Malavenda.

*Dopo la parola: IRPEG, aggiungere le seguenti: dell'IRAP.*

**7. 16.** (ex 5. 29. e 5.1)

Carlo Pace, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'IVA.*

**7. 17.** (ex 5. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Al comma 2, dopo la parola: IVA, aggiungere le seguenti: e dell'IRAP.*

**7. 18.** (ex 5. 33.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Sopprimere il comma 3.*

**7. 19.** (ex 5. 50.)

Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**7. 20.** (ex 5. 38.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè,  
Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*7. 21.** (ex 5. 51.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*7. 22.** (ex 5. 30.)

Contento, Foti, Butti, Zacchera,  
Berselli, Alberto Giorgetti,  
Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono.

*Sopprimere il comma 5.*

**7. 23.** (ex 5. 52.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**7. 24.** (ex 5. 54.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*7. 25.** (ex 5. 55.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*7. 26.** (ex 5. 37.)

Marzano, Cicu, Danese, Marras,  
Micchichè, Pagliuca, Possa,  
Rosso, Taradash.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-*quinquies* della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1998 come modificato dal Regolamento CEE, n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

**7. 01.** (ex 5. 0. 8.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Ai fini di incrementare ulteriormente l'entità e la tempestività degli interventi per lo sviluppo delle aree depresse il Ministero del tesoro il Fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a cui potranno accedere per il finanziamento di progetti concreti di investimento: le società per l'imprenditoria giovanile IG, SPI, ITAINVEST, INSUD, RIBS, il Mediocredito centrale, le finanziarie regionali, i soggetti intermediari dei contratti d'area, le società di promozione locali, i soggetti titolari di sovvenzione globale ed altri soggetti operanti nel settore delle banche di affari e delle società di investimento e finanziaria

e del *venture capital* individuati e selezionati con apposito decreto del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria; del commercio e dell'artigianato, definisce, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le modalità di utilizzo e di rimborso dei finanziamenti utilizzabili ai fini della partecipazione nel capitale di rischio.

3. Il Fondo è costituito entro 90 giorni dai termini di cui al comma 2 e sarà alimentato con le disponibilità liquide non ancora impegnate della IG, della SPI, di ITAINVEST, di INSUD, di RIBS.

**7. 02.** (ex 5. 0. 7.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile).*

1. All'articolo 13 comma 1 della legge 28 maggio 1997, n. 140 dopo le parole in materia aggiungere le seguenti: "che privilegino la riduzione dell'impatto ambientale e bassi consumi di energia e materiali".

2. All'articolo 1 comma 1 legge 5 ottobre 1991, n. 317 dopo la lettera *e*) aggiungere la lettera: "*f*) agli investimenti che privilegino la riduzione dell'impatto ambientale, il risanamento di aree o distretti industriali a rischio ambientale e sanitario, la riduzione dei consumi di energia e materiali".

3. All'articolo 2 comma 1 lettera *a*) del decreto ministeriale dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo le parole servizi essenziali aggiungere: "nonché la riduzione del loro impatto ambientale e dei consumi di energia e materiali".

4. All'articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo

la lettera *d*) aggiungere la lettera: "*e*) l'impatto ambientale ed energetico del progetto".

5. All'articolo 4 comma 6 lettera *c*) del decreto del ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo le parole lo sviluppo aggiungere: "nonché la riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi di energia e materiali".

6. All'articolo 4 del decreto ministeriale dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo il comma 6 aggiungere il comma 6-bis: "Sono privilegiati i progetti che rispettino i parametri di adesione ai sistemi di ecocertificazione Ecolabel ed Ecoaudit di cui ai Regolamenti 880/1992/CEE e 1836/1993/CEE".

**7. 03.** (ex 5. 0. 6.)

Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Il decreto del Ministero dell'industria di cui all'articolo 6.6 lettera *f*) del decreto ministeriale 20 ottobre 1995 e successive modifiche, dovrà definire le prestazioni ambientali per la selezione dei progetti nelle aree depresse di cui al regolamento 2052/1988/CEE e successive modifiche, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenda 21 così come definita dalla delibera CIPE del dicembre 1993 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree interessate dagli strumenti di programmazione negoziata di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un Fondo per la promozione delle Agenda 21 locali.

3. Le risorse del suddetto Fondo sono destinate a finanziare:

l'elaborazione delle Agenda 21 locali quali guide per lo sviluppo sostenibile dei Patti territoriali;

la costituzione di Authority locali per lo sviluppo sostenibile promosse dalla con-

certazione locale con apposite convenzioni con le agenzie regionali per l'ambiente, con la funzione di selezionare i progetti da inserire nei patti secondo i parametri di sostenibilità delle Agenda 21 locali di cui alla lettera *a*) del presente comma.

4. Il 60 per cento del Fondo sarà destinato ai patti territoriali-Agenda 21 locali ricadenti nelle aree depresse del territorio nazionale.

5. La dotazione del Fondo è di 100 miliardi a valere sugli stanziamenti previsti per i patti territoriali di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 in attuazione del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

6. Il Fondo Agenda 21 locale è ripartito con delibera CIPE su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri industria e bilancio.

7. Alle finalità previste dal presente articolo potranno essere utilizzate anche le risorse stanziare per il Fondo rotativo per la progettualità istituito con legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**7. 04.** (ex 5. 0. 5.)

Bono, Valensise.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia

fiduciarie e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

*a)* al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole “esattore delle imposte dirette” devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole “l'intendenza di finanza” devono ritenersi modificate in “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere

preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Consequentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

### **Compensazione n. 8 del Gruppo CCD.**

*Alla tabella A riportata ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**(A.C. 4354, sezione 8)**

### **ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).*

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per

sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore *diesel*, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di

cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

8. 1. (ex 6. 48.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

8. 2. (ex 6. 49.)

Malavenda.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: deambulazione aggiungere la seguente: alla navigazione.*

*Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.*

8. 3. (ex 6. 42.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: deambulazione, inserire le seguenti: alla navigazione.*

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuali applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**8. 4.** (ex 6. 41.)

Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e possibilità di integrazione aggiungere le seguenti: e di lavoro.*

**8. 5.** (ex 6. 14.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: 1992, n. 285, inserire le seguenti: ed i natanti attrezzati per la conduzione da parte di non vedenti.*

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo del gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**8. 6.** (ex 6. 40.)

Chincarini, Alborghetti, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: anche se prodotti in serie e adattati con le seguenti: anche se prodotti in serie e/o adattati.*

**8. 7.** (ex 6. 1.)

Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: trentacinque milioni inserire le seguenti: La detrazione è aumentata sino a cinquanta milioni nel caso in cui il veicolo sia destinato al trasporto di disabili gravi con conseguente dotazione di particolari ausili meccanici come sollevatori e quant'altro.*

*Conseguentemente al comma 26 dell'articolo 14 sostituire la parola: 100.000 con l'altra: 130.000, e la parola: 200.000 con l'altra: 220.000.*

**8. 8.** (ex 6. 23.)

Bono, Armani, Valensise.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: La detrazione spetta anche al familiare cui risulti a carico un soggetto invalido totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche, il quale le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato essere nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua.*

**8. 9.** (ex 6. 7.)

Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Roscia, Fontan.

#### **Segue compensazione n. 12 del Gruppo della Lega Nord**

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 10.** (ex 6. 50.)

Malavenda.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo.

8. 11. (ex 6. 8.)

Mammola.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Il servizio di trasporto dei disabili è equiparato alle prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al n. 41-bis, tabella A, parte II, della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, ed è assoggettato all'aliquota del 4 per cento.

8. 12. (ex 6. 3.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Sopprimere il comma 3.*

8. 13. (ex 6. 51.)

Malavenda.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* solo nei casi previsti dalla legge.

8. 14. (ex 6. 39.)

Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I veicoli dotati di meccanismi speciali di guida per i disabili ed i veicoli che siano stati adattati per il trasporto delle persone con disabilità e sprovviste di patente di guida, non sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni.

8. 15. (ex 6. 24.)

Valensise, Armani, Bono.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986 si applicano anche alle cessioni di autoveicoli destinati all'accompagnamento dei soggetti totalmente privi della vista.

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

8. 21. (ex 6. 35.)

Testa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986 si applicano anche alle cessioni di autoveicoli destinati all'accompagnamento di soggetti totalmente privi della vista.

8. 16. (ex 6. 6.)

Molgora, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

**Segue compensazione n. 2 del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 spettano anche se l'autoveicolo acquistato o ceduto sia stato prodotto in serie con cambio automatico, funzionale alle ridotte o impedito capacità motorie dei soggetti indicati nei predetti commi.

8. 17. (ex 6. 25.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 4.*

**8. 18.** (ex 6. 52.)

Malavenda.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al successivo articolo 26, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

**8. 22.** (ex 6. 32.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

**8. 23.** (ex 6. 33.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Sopprimere il comma 5.*

**8. 19.** (ex 6. 53.)

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Chiunque usufruisce delle agevolazioni di cui al presente articolo senza averne diritto, è punito con una ammenda minima pari al triplo della cifra evasa.

**8. 20.** (ex 6. 2.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

12. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

**8. 01.**

La Commissione.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui

attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32,

comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi

agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **(A.C. 4354, sezione 9)**

#### **ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 9.**

*(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio).*

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.

4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture

dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.

5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di *transshipment* di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di

stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: previa riduzione del 10 per cento.*

**9. 1. (ex 7. 3.)**

Carlo Pace.

*Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: previa riduzione del 10 per cento.*

*Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.*

**9. 34.(ex 7. 19.)**

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:*

7. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di

rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

**\*9. 2.** (ex 7. 20.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:*

I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

**\*9. 3.** (ex 7. 12.)

Mammola.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 9.*

**9. 4.** (ex 7. 49.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 2.*

**9. 5.** (ex 7. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

**Seguono compensazioni n. 8 e n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 9.*

**9. 6.** (ex 7. 39.)

Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 2, sopprimere le parole: per qualunque uso rilasciate.*

**9. 7.** (ex 7. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere il comma 9.*

**9. 8.** (ex 7. 23.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, all'articolo 54, aggiungere il seguente comma:*

I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

**9. 9.** (ex 7. 10.)

Mammola.

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: I nuovi canoni demaniali marittimi previsti dall'articolo 3 della legge n. 494 del 1993, sono interamente applicabili solo*

per le nuove concessioni rilasciate dopo il 1° gennaio 1998, mentre per le concessioni turistico-ricreative in corso di validità, l'importo dei canoni viene decurtato del 50 per cento per i successivi 3 anni.

*Conseguentemente alla minore entrata valutata in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte mediante corrispondenti variazioni agli stanziamenti della Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874).*

**9. 10.** (ex 7. 21.)

Bono, Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura, stabilito in applicazione del decreto interministeriale 15 novembre 1995, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è ridotto ad un decimo per le aree comprese nella concessione ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive.

**9. 33.** (ex 7. 45.)

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino.

**Seguono le compensazioni del gruppo Misto-CDU**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini del sostegno delle attività turistiche, il Ministro dei trasporti e della

navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, come definiti dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

*2-ter.* Il decreto di cui al comma 2-*bis* deve conformarsi oltre che ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio di equilibrio dell'economicità del canone demaniale con l'oggettiva redditività della concessione.

*2-quater.* La lettera *d)* del comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituita dalla seguente:

*"d)* riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* alla metà qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza. La medesima riduzione si applica qualora i titolari della concessione consentano la fruizione, come definita dalla presente lettera agli utenti di tutte le strutture turistico-ricettive operanti nella zona;"

*2-quinquies.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* alla metà per le attività ricettive stagionali che utilizzano il demanio marittimo per un periodo inferiore ai sei mesi e che abbiano un numero

di dipendenti non superiore a cinquanta unità.

**9. 11.** (ex 7. 22.)

Bono, Fei, Armani, Valensise,  
Conte.

*Sopprimere il comma 3.*

**9. 12.** (ex 7. 124.)

Malavenda.

*Al comma 3, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 10 per cento.*

**9. 32.** (ex 7. 46.)

Marinacci, Volonté Panetta,  
Grillo, Delfino Teresio.

*Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: La medesima riduzione si applica ai canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni sportive riconosciute dal Coni.*

**9. 13.** (ex 7. 37.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

**Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima riduzione si applica ai canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni sportive riconosciute dal Coni.*

*Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 9.*

**9. 14.** (ex 7. 38.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

*Sopprimere il comma 4.*

**9. 15.** (ex 7. 125.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 9.*

**9. 16.** (ex 7. 14.)

Mammola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: stipulate con la seguente: realizzate.*

**9. 17.** (ex 7. 2. e 7. 26.)

Carlo Pace.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 1998 con le seguenti: dai primi 220 giorni dell'anno 1998.*

**9. 18.** (ex 7. 51.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 50 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**9. 19.** (ex 7. 127.)

Malavenda.

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: rimozione aggiungere le seguenti: nonché per il ripristino di opere distrutte o deteriorate da eventi naturali.*

**9. 20.** (ex 7. 4.)

Carlo Pace.

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: rimozione, aggiungere le seguenti: nonché per il ripristino di opere distrutte o deteriorate da eventi naturali.*

*Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.*

**9. 21** (ex 7. 24.)

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**9. 22.** (ex 7. 128.)

Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**9. 23.** (ex 7. 129.)

Malavenda.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: in rapporto diretto alle con le seguenti: nella misura del 75 per cento delle.*

**9. 24.** (ex 7. 1.)

Carlo Pace.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: in rapporto diretto alle con le seguenti: nella misura del 75 per cento delle.*

*Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.*

**9. 25.** (ex 7. 25.)

Carlo Pace, Bono.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. Il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura, stabilito in applicazione del decreto interministeriale 15 novembre 1995, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è ridotto ad un decimo per le aree comprese nella concessione ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive.*

**9. 26.** (ex 7. 27.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 5.*

**9. 27.** (ex 7. 126.)

Malavenda.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la tassa e la sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, sono ridotte del cinquanta per cento.*

**9. 28.** (ex 7. 31, 7.32., 7.33. e 7. 34.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il cinquanta per cento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, è assegnato alle autorità portuali o all'ente che garantisce il porto ove le stesse vengono pagate, al fine di migliorare le strutture e la ricettività del porto medesimo.*

**9. 29.** (ex 7. 35. e 7. 36.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 54, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli am-*

ministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

**9. 30.** (ex 7. 15.)

Mammola.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis). L'articolo 32, comma 7, della legge 31 dicembre 1994, n. 724 si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.

**9. 31.** (ex 7. 40.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla*

fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le*

*parole*: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni *con le seguenti*: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, arti-

colo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del*

*1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).*